

Documento Informativo Precontrattuale**Compagnia:** EIR Försäkring AB (Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n°41155, II.01854).**Prodotto:** Viaggi Sicuri Individuale e Famiglia VSE26A*DIP del prodotto Viaggi Sicuri Individuale e Famiglia aggiornato all'01/02/2026. Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.*

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto, la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Le prestazioni e le coperture operano in base al tipo di **prodotto** e alla **tariffa** che Lei sceglie.

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto è un'assicurazione per un singolo viaggio per tutelare Lei e i Suoi compagni di viaggio/familiari rispetto alle Spese Mediche, alla necessità di Assistenza Sanitaria in viaggio, all'Interruzione del Viaggio, agli Infortuni Personali, al Ritardo nel viaggio, alla Mancata Partenza, alla Responsabilità Civile verso Terzi, al Bagaglio, all'Annullamento Viaggio, al Rimborsamento delle Spese Legali, all'Estensione Business, agli Sport Invernali e Furto dei Dispositivi Elettronici.

**Che cosa è assicurato?**

Questa polizza copre un singolo viaggio con partenza dall'Italia (incluse Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) e rientro in Italia (incluse Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) con durata massima non superiore a 365 giorni.

Spese Mediche

✓ Lei è assicurato per le spese dovute a cure necessarie e improcrastinabili a seguito di malattia acuta o imprevedibile o infortunio occorsi durante il periodo assicurato, ambulanza, ricovero e intervento chirurgico, trattamenti ambulatoriali e diagnostici, farmaci prescritti in loco, cure dentistiche urgenti. Massimali: fino ad € 8 milioni. Fino ad € 5.000 in Italia. Massimale per cure dentistiche urgenti: € 400.

Assistenza Sanitaria in viaggio

✓ Lei è assicurato in caso di ricovero ospedaliero, trasporto/rientro sanitario previo consenso medico, necessità di prolungamento del soggiorno a seguito di malattia o infortunio, spese sostenute da un parente o compagno di viaggio per riaccompagnarLa o assisterLa su richiesta del medico, rimpatrio con un assistente medico, rimpatrio della salma, ricerca salvataggio e recupero, garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere.

- Massimale per Trasferimento Ospedaliero: Illimitato.
- Massimale per Rientro Sanitario: Illimitato.
- Massimale per Prolungamento Soggiorno: € 1.000 per l'alloggio; biglietto di rientro €500 (Italia/Europa) €1.000 (Mondo).
- Massimale per Viaggio di un Familiare: €1.000 per l'alloggio; biglietto di viaggio: Illimitato.
- Massimale per Rimpatrio con assistente medico: Illimitato.
- Rimpatrio della salma: Illimitato.
- Sepoltura all'estero: € 2.600.
- Massimale per Ricerca, Salvataggio e Recupero: fino ad € 5.000.
- Massimale per Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere: fino a € 8 milioni.
- Rimborsamento delle spese telefoniche: fino a € 100.

Interruzione del viaggio (inclusa nei livelli Argento/Oro)

✓ Lei è assicurato se deve interrompere il soggiorno a seguito di infortunio o malattia grave oppure di malattia grave imprevedibile o morte imprevedibile di un parente prossimo residente in Italia. Le vengono rimborsati i costi dei servizi turistici non utilizzati e i costi di ritorno anticipato. Massimale: fino ad € 2.000.

Infortuni personali (inclusa nei livelli Argento/Oro)

✓ Lei è assicurato in caso di infortunio accidentale, violento ed esterno che Le causa nei successivi 12 mesi Invalidità Permanente o Morte.

Massimale: fino a € 40.000 per Invalidità Permanente ed € 10.000 per Morte. **Consulti attentamente la documentazione informativa.**

Ritardo nel viaggio, Mancata partenza, Facoltà di Cancellazione del viaggio

✓ Lei è assicurato in caso di ritardo superiore ad 8 ore durante il viaggio internazionale di andata o rientro in Italia. Garanzia inclusa nel livello Oro. Massimale: fino ad € 100.

✓ Lei è assicurato in caso di mancata partenza dovuta al ritardo per incidenti o guasti ai mezzi di trasporto mentre raggiunge il luogo designato per la partenza. Garanzia inclusa nei livelli Argento/Oro. Massimale: fino ad € 2.000.

✓ Lei potrà cancellare il viaggio se prima di partire dall'Italia il ritardo supera le 24 ore. Garanzia inclusa nel livello Oro. Massimale: fino ad € 2.000.

Responsabilità Civile verso Terzi

✓ Lei è assicurato se ha provocato lesioni personali, morte o danni a persone o proprietà.

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Malattie preesistenti e malattie croniche; malattie terminali diagnosticate prima della stipula; patologie in fase acuta prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico.
- ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite mediche prevedibili o già programmate; acquisto di protesi dentarie o ortopediche, fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista o apparecchi terapeutici.
- ✗ Malattie mentali, disturbi psichici in genere, nevrosi, stati d'ansia, stress, reazione psicologica derivante dalla paura, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malattie veneree causate da batteri.
- ✗ Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e da uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- ✗ Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- ✗ Malattie legate alla gravidanza oltre la 26ª settimana di gestazione e al puerperio, minaccia d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, parto (anche se prematuro), parto in viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- ✗ Ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET) o altri trattamenti per fertilità.
- ✗ Trapianto/espanto di organi, chirurgia estetica, eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
- ✗ Sport invernali (a meno che non sia stata inclusa la copertura opzionale Sport Invernali) e attività sportive pericolose, malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà, malattie e infortuni conseguenza di attività sportive professionali, dilettantistiche, agonistiche o di partecipazione a gare (e relativi allenamenti).
- ✗ Safari non turistici, safari a piedi e safari di caccia.
- ✗ Dolo, condotte illecite, colpa grave o incuria dell'assicurato, suicidio o tentato suicidio dell'assicurato.
- ✗ Guerra (anche civile e non dichiarata), rivoluzioni, sommosse, saccheggi, sabotaggio, vandalismo, dirottamento, movimenti popolari, terrorismo nucleare, chimico o biologico. È coperto il terrorismo di altro tipo (non nucleare/chimico/biologico) solo per Spese Mediche e Assistenza nelle Emergenze Sanitarie, se l'assicurato non vi ha preso parte.
- ✗ Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
- ✗ Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
- ✗ Pratica venatoria; possesso, proprietà e/o uso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
- ✗ Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno ambientale.
- ✗ Chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura.
- ✗ Richieste non denunciate per iscritto a sinistri@travelassist.it entro i termini previsti nelle singole Garanzie delle Condizioni particolari.
- ✗ Malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali.
- ✗ Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS). Si precisa che la copertura assicurativa è operante in caso di infezione da

Massimale: fino ad € 250.000.

Massimale USA/Canada: **consulti attentamente la documentazione informativa.**

Rimborso delle Spese Legali (inclusa nel livello Oro)

✓ Lei è assicurato per costi e spese legali in procedimenti intentati per risarcimento a seguito di Infortuni o Morte dell'Assicurato. Massimale: fino ad € 10.000.

Bagaglio e Bagaglio consegnato in ritardo (inclusa nei livelli Argento/Oro)

✓ Lei è coperto in caso di furto e danneggiamento del bagaglio ed effetti personali. Massimale: fino ad € 2.000.

✓ Nel caso in cui la ritardata consegna del Suo bagaglio superi le 12 ore durante il viaggio di andata dall'Italia, Lei riceverà un indennizzo per acquistare Beni di prima necessità. Massimale: fino ad € 200.

Annullamento Viaggio (inclusa nel livello Oro)

✓ Lei è assicurato in caso di annullamento del viaggio a seguito di malattia o infortunio imprevedibile grave o morte imprevedibile, danni materiali straordinari e imprevedibili all'abitazione che necessitano della presenza dell'interessato, convocazione davanti al tribunale penale o nomina a giudice popolare. Massimale: € 2.000 per persona assicurata ed € 10.000 per pratica di viaggio.

Estensione Annullamento (opzionale – per il livello Oro)

✓ Lei potrà aumentare il massimale già presente per Annullamento Viaggio.

Massimale per polizza: € 1.000 o € 2.000 o € 3.000.

Estensione Business (opzionale – per il livello Oro)

✓ Lei è coperto per il furto o danneggiamento di documenti professionali. Massimale: € 500.

✓ Lei è coperto per le spese di invio di un collega in sostituzione a seguito di infortunio o malattia grave che impedisce lo svolgimento della professione all'estero. Massimale: € 3.000.

Sport Invernali (opzionale)

✓ Lei è coperto per Spese Mediche, Assistenza Sanitaria e Responsabilità Civile in seguito alla pratica di sport invernali in Italia o Europa.

Massimale: si rimanda ai massimali delle garanzie Spese Mediche, Assistenza Sanitaria e Responsabilità Civile.

✓ Lei è coperto per i costi del Pacchetto Sci in caso di Interruzione del viaggio, Rientro sanitario o malattia/infortunio occorsi durante il viaggio. Solo per il livello Oro, i costi del Pacchetto Sci sono coperti in caso di Annullamento del viaggio.

Massimale: € 500 / € 1.500 per famiglia

Furto Dispositivi Elettronici (opzionale)

✓ Lei è coperto in caso di furto o scippo dei dispositivi elettronici come smartphone, tablet e pc portatili.

Massimale: € 300 per dispositivo / € 1.000 per polizza

Esonero Franchigia (opzionale)

✓ Lei rimuove tutte le franchigie presenti, ove previste, tranne che nella Garanzia Annullamento Viaggio ed Estensione Annullamento.

In base alla tariffa scelta, alcune garanzie potrebbero non operare; anche Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi possono variare in base alla Tariffa scelta. Legga quindi con attenzione l'intera documentazione informativa per esser certo di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture.

COVID-19 contratta dall'assicurato o parente prossimo dell'Assicurato per le garanzie di Assistenza, Spese Mediche, Interruzione Viaggio ed Annullamento viaggio.

✗ Perdita, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica.

✗ Qualsiasi danno causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami.

✗ Qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio.

✗ Qualsiasi evento sorto a seguito della mancanza da parte di un fornitore di servizi o vettore (a titolo esemplificativo e non limitativo: Tour operator o Compagnia Aerea) nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato (inclusi i casi di overbooking o fallimento);

✗ Viaggi in paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.

✗ Scioperi e manifestazioni ed eventi ad essi correlati, ad eccezione di volo ritardato/cancellato per sciopero relativamente alla garanzia Ritardo nel viaggio.

✗ Costi di servizi turistici cancellati per i quali il fornitore abbia riconosciuto all'assicurato un voucher o buono da utilizzare per una prenotazione futura.

✗ Franchigie o scoperti applicati da altre Compagnie di assicurazione che coprono il medesimo rischio, in caso di una coassicurazione.

Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: la invitiamo quindi a consultare attentamente l'intera documentazione informativa.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura non opera se Lei non versa il Premio.

! La copertura non opera se la sottoscrizione della polizza avviene quando il viaggio è già in corso.

! La copertura non opera se il viaggio non ha partenza e rientro in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino; se non ha capacità giuridica; se ha 76 anni compiuti.

! La copertura è valida per viaggi con spostamento di almeno 100 Km di distanza dal proprio domicilio.

! La copertura per famiglia non opera se i figli hanno 18 anni compiuti.

! La copertura opzionale Sport Invernali non opera se ha 70 anni compiuti.

! Le Coperture elencate nella sezione „Che cosa è assicurato” potrebbero essere limitate o non operare in presenza di circostanze elencate come „Esclusioni”. Sono previste esclusioni comuni che si applicano a tutte le coperture ed esclusioni specifiche che si applicano solo alle singole garanzie.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: la invitiamo quindi a consultare attentamente la documentazione informativa per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione o le destinazioni da Lei selezionate.



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare Viaggi Sicuri di variazioni del rischio, contattare la Centrale di Emergenza Medica in caso di emergenza sanitaria all'estero, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare Viaggi Sicuri se ha sottoscritto un'altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento avviene con carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie iniziano alla data e all'ora riportate sul certificato di polizza e terminano alla data di rientro in Italia indicata sul certificato assicurativo o al rientro al domicilio o residenza in Italia se questo avviene prima. La garanzia Annullamento ha inizio dalle ore 24:00 del giorno di emissione della polizza e termina all'inizio del viaggio di andata.



Come posso disdire la polizza?

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'assicurato, questi potrà comunicare a Viaggi Sicuri la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'assicurato. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Impresa: EIR Försäkring AB

Prodotto: Viaggi Sicuri Individuale e Famiglia VSE26A

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. Febbraio 2026

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

EIR Försäkring AB, iscritta come impresa di assicurazione nel registro delle imprese presso l'Ufficio del Registro delle Imprese svedese (Swedish Companies Registration Office, numero di registrazione 559166-0617), è autorizzata ad esercitare attività assicurativa in conformità con la Legge sulle Attività Assicurative (Insurance Business Act – 2010:2043). È altresì autorizzata a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Freedom of Services) a decorrere dal 16/04/2024, con codice IVASS 41155 e numero di iscrizione II.01854. Codice Fiscale Italiano: 97986710156. Rappresentante fiscale in Italia: Sovos Compliance, LLC. Sede legale: Box 3132, 103 62 Stoccolma, Svezia. Autorità di Controllo: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stoccolma, Svezia.
Sito Internet: www.eirforsakring.com Email: info@eirforsakring.se.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (Anno 2023)

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 111.820.000 SEK

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 50.603.000 SEK;

Indice di solvibilità (solvency ratio): 190,5%

Per maggiori dettagli è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://www.eirforsakring.com/en/financial-information>.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO: VIAGGI SICURI INDIVIDUALE E FAMIGLIA



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIA A - SPESE MEDICHE (Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:

Livello delle coperture	Base	Argento	Oro
Massimale Estero:	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 8.000.000,00
Massimale Italia:	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Cure dentistiche urgenti	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00

GARANZIA B - ASSISTENZA IN VIAGGIO (Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:

TRASFERIMENTO OSPEDALIERO

Massimale illimitato

RIENTRO SANITARIO

Massimale illimitato

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

€ 1.000,00 per le spese di alloggio (con un limite di €2.000,00 per evento), € 500,00 per il biglietto di rientro Italia/Europa, € 1.000,00 per il biglietto di rientro Resto del Mondo.

VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE

Massimale illimitato per il biglietto aereo, € 1.000,00 per le spese di alloggio.

RIMPATRIO CON UN ASSISTENTE MEDICO

Massimale illimitato.

RIMPATRIO DELLA SALMA/SEPOLTURA ALL'ESTERO

Massimale illimitato per il rimpatrio della salma, € 2.600,00 per la sepoltura all'estero.

RICERCA, SALVATAGGIO E RECUPERO

Massimale € 5.000,00.

GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

Base € 1.000.000,00, Argento € 5.000.000,00, Oro € 8.000.000,00.

OSPEDALIERE

Base € 50,00, Argento € 80,00, Oro € 100,00.

RIMBORSO SPESE TELEFONICHE

GARANZIA C – INTERRUZIONE VIAGGIO (Viaggi Sicuri Argento/Oro)

Massimale per Assicurato e per periodo assicurativo: Argento € 1.000,00, Oro € 2.000,00

GARANZIA D – INFORTUNI PERSONALI (Viaggi Sicuri Argento/Oro)

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:

Invalidità Permanente

Argento € 10.000,00, Oro € 40.000,00.

Morte

Argento € 5.000,00, Oro € 10.000,00.

GARANZIA E – RITARDO NEL VIAGGIO E MANCATA PARTENZA

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:

Livello delle coperture	Argento	Oro
Ritardo nel Viaggio	X	Fino a € 100,00
- Dopo 8 ore complete:	X	€ 30,00
- Dopo ogni fascia completa successiva di 12 ore:	X	€ 20,00
- Oltre 24 ore di ritardo: facoltà di Annullamento	X	€ 2.000,00
Mancata Partenza		
- Italia/Europa	€ 500,00	€ 1.000,00
- Mondo	€ 1.000,00	€ 2.000,00

GARANZIA F – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)

Massimale per Assicurato e per periodo assicurativo: Massimale € 250.000,00.

GARANZIA G – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI (Viaggi Sicuri Oro)

Massimale per Assicurato e per periodo assicurativo: Massimale Oro € 10.000,00.

GARANZIA H – BAGAGLIO E BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO (Viaggi Sicuri Argento/Oro)

Livello delle coperture	Argento	Oro
Massimale per Assicurato	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Massimale per articolo / Totale Oggetti di Valore	€ 200,00 / €300,00	€ 300,00 / € 400,00
Attrezzatura Sportiva	€ 300,00	€ 300,00
Documenti di Viaggio / Passaporto	X	€ 500,00
Bagaglio Consegnato in Ritardo	€ 100,00	€ 200,00

GARANZIA I – ANNULLAMENTO VIAGGIO (Viaggi Sicuri Oro)

Massimale per Assicurato e per periodo assicurativo: Massimale Oro € 2.000,00 (€ 10.000,00 per pratica di viaggio)

GARANZIA J – ESTENSIONE ANNULLAMENTO (Garanzia Facoltativa Viaggi Sicuri Oro)

Massimale aggiuntivo per polizza: € 1.000,00 / € 2.000,00 / € 3.000,00

GARANZIA K – ESTENSIONE BUSINESS (Garanzia Facoltativa Viaggi Sicuri Oro)

I Massimali che seguono sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:

INVIO DI UN COLLEGA IN SOSTITUZIONE

€ 3.000,00

DOCUMENTI PROFESSIONALI, ARCHIVI, CAMPIONARI € 500,00	
GARANZIA L – SPORT INVERNALI (Garanzia Facoltativa Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)	
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per ASSICURATO e per periodo assicurativo:	
SPESE MEDICHE EUROPA	Base € 1.000.000,00; Argento € 5.000.000,00; Oro € 8.000.000,00.
SPESE MEDICHE ITALIA	Base € 1.000,00; Argento € 3.000,00; Oro € 5.000,00.
ASSISTENZA NELLE EMERGENZE SANITARIE	Incluso
RESPONSABILITA' CIVILE	€ 250.000,00
RIMBORSO PACCHETTO SCI	€ 500,00, max. € 1.500,00 per nucleo familiare
GARANZIA M – FURTO DISPOSITIVI ELETTRONICI (Garanzia Facoltativa Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)	
Massimale per polizza: € 300,00 per articolo / € 1.000,00 per polizza.	
Dispositivi elettronici garantiti: telefoni cellulari e smartphone, PC portatili e tablet, console di giochi e smartwatches.	
ESONERO FRANCHIGIA (Opzione Facoltativa Viaggi Sicuri Base/Argento/Oro)	
Premio aggiuntivo per ASSICURATO: € 10,00	
L'acquisto di questa opzione facoltativa fa sì che non venga applicata la franchigia in tutte le garanzie, ad eccezione delle Garanzie I - Annullamento Viaggio e J - Estensione Annullamento.	
 CHE COSA NON È ASSICURATO?	
Esclusioni Spese Mediche	Oltre a quanto specificato nel DIP è escluso: a. le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza; b. le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura; c. le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al ritorno dell'Assicurato al proprio Domicilio in Italia; d. operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla Società; il costo di una stanza privata; e. spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata; f. spese mediche nel caso in cui l'Assicurato prenda parte ad Attività Pericolose; g. cure per malattie tropicali se l'Assicurato non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie; h. cure prescritte dal proprio medico, note all'Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio; i. costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi; j. agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica; farmaci da banco o da automedicazione; k. qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia preventivamente denunciato alla Centrale di Emergenza Medica l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; l. costi sostenuti e non autorizzati dopo che l'Assicurato è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della Centrale di Emergenza Medica. m. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
Esclusioni Assistenza nelle Emergenze Sanitarie	La garanzia non prevede copertura per: a. costi sostenuti se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly). b. indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute, a causa di fatti imputabili all'Assicurato o a cause di forza maggiore; c. qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla Società o dalla Centrale di Emergenza Medica in funzione 24 ore su 24; d. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; e. errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell'esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l'utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato; f. mancato contatto con la Centrale di Emergenza Medica o iniziative adottate dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale di Emergenza Medica; g. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della Centrale di Emergenza Medica, possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; h. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato; i. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata.
Esclusioni Interruzione Viaggio	La garanzia non prevede copertura per: a. in mancanza di documentazione in originale dei costi sostenuti; b. per motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o prima della data di partenza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; c. per problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie; d. per interruzione viaggio non anteriormente comunicato, autorizzato e approvato dalla Centrale di Emergenza Medica; e. per interruzione viaggio qualora le infermità o lesioni dell'Assicurato, a giudizio dei medici della Centrale di Emergenza Medica, possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; f. per i biglietti di viaggio originariamente prenotati e acquistati prima della data in cui è accaduto l'Evento. g. nel caso in cui l'Assicurato fosse costretto a cancellare il viaggio prima della data di partenza indicata sul Certificato Assicurativo; h. servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi); i. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata.
Esclusioni Infortuni Personali	La garanzia non prevede copertura per: a. condizioni mediche gravi in corso, croniche o ricorrenti manifestatesi antecedentemente la data di emissione della Polizza o prima della data di partenza del viaggio; b. condizioni mediche manifestatesi dopo la data di emissione della polizza, a meno che tale situazione non sia stata tempestivamente dichiarata e accettata dalla Società; c. da disturbi mentali, ictus, crisi convulsive ed altri disturbi patologici di origine psichica, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; d. incidenti avvenuti sia alla guida che, come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata; e. da trattamenti sanitari, operazioni chirurgiche, radiazioni o infezioni, eccetto il caso in cui siano conseguenti ad infortunio; f. dalla partecipazione intenzionale dell'Assicurato ad atti delittuosi, commessi o tentati; g. dalla partecipazione intenzionale ad Attività Pericolose che possono mettere in pericolo l'incolumità dell'Assicurato.
Esclusioni Ritardo nel Viaggio e Mancata Partenza	La garanzia non copre: a. qualora il Ritardo nel Viaggio sia inferiore a 8 ore rispetto all'ora di arrivo programmata in occasione del vostro Viaggio di Andata/Ritorno; b. l'annullamento del servizio, temporaneo o meno, di un mezzo pubblico di trasporto, su raccomandazione dell'ente civile dell'aviazione o di un ente portuale o di un ente simile in qualsiasi paese; c. circostanze che avrebbero potuto facilmente essere previste o azioni di massa (Sciopero) annunciate dai media; d. in caso di Ritardo nel Viaggio, tratte interne del viaggio o collegamenti a meno che facciano parte del vostro Viaggio di Andata/Ritorno. e. in caso di Mancata Partenza, le tratte interne del viaggio, scali o collegamenti; f. eventi noti almeno due giorni prima della partenza del viaggio.
Esclusioni Responsabilità	La garanzia non prevede copertura per danni derivanti da: a. da responsabilità contrattuale essendo l'Assicurazione limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito; b. dall'esercizio da parte dell'Assicurato di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall'espletamento di cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o organizzazione di Attività Pericolose o inusuali;

Civile	c. da atti volontariamente compiuti dall'Assicurato; d. da Eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti; e. da trasmissione di una malattia da parte dell'Assicurato; f. da proprietà, possesso o uso di animali; g. dall'utilizzo o dall'occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all'Assicurato; h. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non; di natanti a motore o senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili; i. dall'esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf o windsurf o kitesurf, bicicletta, o barca a vela; j. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie; k. da perdita o furto di cose di terzi che l'Assicurato abbia in deposito o custodia; l. da qualsiasi Evento dove l'Assicurato ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della Società; m. multe o ammende riferibili all'evento denunciato; spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società; spese di giustizia penale; danni causati a persone non Terze.
Esclusioni Spese Legali	La garanzia non prevede copertura per: a. richieste di Indennizzo portate avanti nei confronti di Agenzie Viaggio Online, Assicuratori o Agenti di Assicurazione. b. costi e spese legali sostenuti prima che sia stato ottenuto il consenso da parte della Società. c. richieste di Indennizzo presentate più di 120 giorni dopo l'Evento. d. qualunque richiesta di indennizzo per qualsiasi somma rispetto alla quale le spese legali sono subordinate al pagamento di un risarcimento (con pagamento delle eventuali spese legali).
Esclusioni Bagaglio e Bagaglio Consegnato in Ritardo	La garanzia non prevede copertura per: a. furto, a meno che l'Assicurato: abbia subito uno Scippo o Rapina; abbia informato della perdita o del furto il più vicino posto di Polizia entro 24 ore dall'identificazione del danno; abbia ottenuto una denuncia scritta dalla polizia; b. perdita o danno avvenuti mentre l'articolo si trovava in mano al vettore, a meno che debitamente comprovato dal vettore da denuncia di irregolarità nei confronti della proprietà (Modello P.I.R. = Property Irregularity Report); c. perdite o danni scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ristrutturazione, condizioni atmosferiche o climatiche, tarme o parassiti, rotture elettriche, meccaniche o disturbi; d. perdita, furto o danni a protesi dentarie; supporti uditivi; telefoni cellulari; articoli per cellulari e caricabatterie; smartphone; computer; articoli per computer; tablet; console di giochi e relativi accessori; smart watches; denaro in ogni sua forma; obbligazioni; cedole; titoli; francobolli o documenti di ogni genere; sigarette; sigarette elettroniche e sigari; veicoli o accessori; antiquariato; strumenti musicali; quadri; Attrezzature Sportive mentre le state utilizzando; imbarcazioni e/o attrezzature ausiliarie; incluse attrezzature per surf; windsurf e vela; tende per il camper; vetro; porcellana; beni deperibili; o altri articoli di natura fragile e frangibile; e. perdita, furto o danneggiamento delle proprietà spedite come merce o con un documento di trasporto (Bill of Lading); f. perdita, furto o danneggiamento di proprietà o articoli presi in prestito o in affitto; g. perdita o danneggiamento accidentale da parte dell'Assicurato di proprietà o articoli personali; h. perdita causata da ritardo, detenzione, confisca, requisizione o danno da parte della dogana o di altri ufficiali o autorità. i. furto del Bagaglio contenuto all'interno del veicolo se: non è stato chiuso a chiave; non vi è scasso; il Bagaglio era visibile dall'esterno del veicolo (in ogni caso gli Oggetti di Valore non sono coperti); il furto avviene tra le ore 21.00 e le ore 09.00 (orario locale); j. perdita, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo; k. furto o danneggiamento di preziosi/gioielli mentre si pratica una qualsiasi attività in acqua o ci si trova in un'area ad essa connessa; l. furto di proprietà lasciate incustodite a meno che non siano state lasciate dentro il Vostro alloggio di villeggiatura chiuso a chiave e ci sia stato furto con scasso comprovato da una denuncia fatta alla Polizia locale; m. perdita, danneggiamento o furto di Oggetti di Valore, se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto od affidato a terzi; n. articoli di proprietà per i quali non si è in grado di fornire ricevuta di acquisto saranno indennizzati fino ad un importo totale di € 100; o. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per la quale riteniamo che non abbiate dimostrato ragionevole cura nel proteggere le Vostre proprietà e non abbiate agito come se non foste assicurati; beni lasciati incustoditi in luogo pubblico; p. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile; q. perdita, furto o danni ad articoli campionari o commerciali, o proprietà utilizzate per le Vostre attività commerciali o finanziarie; r. danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi da contenitori inseriti all'interno del Vostro bagaglio, beni deperibili o qualsiasi altro articolo di natura fragile; s. eventi correlati a controlli di sicurezza ed ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti) e/o beni dell'Assicurato trattenuti legalmente dalle Autorità.
Esclusioni Annullamento Viaggio	La garanzia non prevede copertura per: a. annullamento Viaggio non comunicatoci entro 3 giorni di calendario dal giorno in cui si è verificato l'Evento che ha determinato la rinuncia; b. sinistri causati da malattie preesistenti dell'Assicurato, Parente Prossimo o Compagno di Viaggio. L'esclusione non si applica in caso di decesso dell'Assicurato e/o dei Parenti Prossimi e/o del Compagno di viaggio; c. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'Assicurato non ha denunciato il Sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicuratrici come da art. 1910 del C.C.; d. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento Viaggio se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio; e. le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi; f. qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Vostra all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o struttura ricettiva, immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio; g. disposizioni governative o restrizioni valutarie o atti, omissioni o mancanze da parte del vettore, dell'alloggio o di un agente mediante il quale sono stati effettuati gli accordi per il viaggio; h. costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti; i. servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi); j. richieste di indennizzo dovute ad esigenze professionali, fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio; k. mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico ove sono reperibili l'Assicurato o le persone collegate all'Assicurato o il rifiuto a fornire le informazioni indicate al punto 5.2 e 5.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Condizioni di Polizza; l. quota di gestione annuale, quota di manutenzione e costo di scambio relative ad un contratto di multiproprietà; servizi turistici prenotati attraverso l'utilizzo di crediti e/o punti premio; m. la locazione di un alloggio diverso da hotel o residence a meno che l'Assicurato non abbia prenotato attraverso OLTA o portali online di prenotazione di alloggi; n. qualsiasi richiesta di indennizzo a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione o dell'acquisto della polizza.
Esclusioni Estensione Annullamento	Per questa copertura opzionale, si applicano le medesime esclusioni della garanzia Annullamento Viaggio.
Esclusioni Estensione Business	a. la presente garanzia opzionale non prevede copertura per le spese sostenute dall'Assicurato che non ha allertato la Centrale di Emergenza Medica dell'avvenuta malattia o infortunio.
Esclusioni Sport Invernali	La presente garanzia opzionale non prevede copertura per: a. una delle seguenti attività: freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici, salti dal trampolino, alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton e guidoslitte, guida di motoslitte o utilizzo di altri veicoli a motore in genere, attività svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico, attività aeree, qualsiasi infortunio occorso ad un'altitudine superiore a 4.000 metri; b. qualsiasi furto o danno alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo (incluse Attrezzature Sportive); c. qualsiasi Sinistro dipendente da Malattia preesistente o cronica dell'Assicurato o di un Parente Prossimo. d. qualora l'Assicurato abbia un'età superiore a 69 anni. e. qualora l'Assicurato svolga attività sportive invernali in qualità di maestro o istruttore.

Esclusioni Furto Dispositivi Elettronici	La presente garanzia opzionale non prevede copertura per: a. perdita o furto di un dispositivo elettronico se incluso nel bagaglio consegnato al vettore, ad impresa di trasporto o affidato a terzi; b. dispositivi elettronici per i quali l'Assicurato non abbia la relativa ricevuta fiscale in originale comprovante il possesso ed il prezzo di acquisto; c. dispositivi elettronici la cui ricevuta d'acquisto/fattura risulti intestata ad altra persona che non sia l'Assicurato che ha subito il danno; d. eventi causati da smarrimento o dimenticanza, negligenza o non ragionevole cura dell'Assicurato; danno accidentale all'apparecchio elettronico; e. eventi scaturiti da usura e lacerazione, logorio, deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ripristino; f. danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi trasportati dall'Assicurato o inseriti nel bagaglio; g. dispositivi elettronici lasciati incustoditi in luogo pubblico o beni lasciati sotto la custodia/affidati a terzi; h. eventi correlati a controlli di sicurezza ed ispezioni effettuati dalla Pubblica Autorità; i. danni a parti esterne dell'apparecchio elettronico che non ne compromettano il funzionamento; j. furto o scippo di un dispositivo elettronico non denunciato dall'Assicurato presso il più vicino posto di Polizia entro 24 ore dalla scoperta e per il quale l'Assicurato non abbia ottenuto apposita denuncia scritta in originale; k. eventi causati da condizioni atmosferiche, incendio o incidente al mezzo sul quale sono trasportati i dispositivi elettronici; l. accessori dei dispositivi elettronici, a titolo esemplificativo e non limitativo: custodie e cover, cavi di ricarica, webcam o telecamere esterne, cuffie, auricolari e casse, dock station, hard disk, giochi; m. dispositivi elettronici lasciati all'interno di veicolo incustodito o presso la stanza/alloggio dell'Assicurato, a meno che non siano chiusi in apposita cassetta di sicurezza della camera; n. dispositivi elettronici non acquistati come nuovi dall'Assicurato; danni o difetti presenti prima del Viaggio di Andata; o. dispositivi elettronici rigenerati o di seconda mano o dispositivi aziendali utilizzati dall'Assicurato per la Sua attività professionale o lavorativa; p. dispositivi elettronici il cui codice IMEI, numero seriale o lo slot della SIM card risultino alterati o manomessi.
---	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Garanzia A - Spese Mediche

Franchigia: € 80,00 per persona e per evento. In caso di adesione alla formula "Esonero Franchigia" non verrà applicata alcuna franchigia.

Garanzia B - Assistenza nelle emergenze sanitarie

Franchigia: €80,00 per la garanzia pagamento delle spese ospedaliere. In caso di adesione alla formula "Esonero Franchigia" non verrà applicata alcuna franchigia.

Garanzia C – Interruzione viaggio (solo polizze Argento e Oro)

Franchigia: € 80,00 per persona e per evento. In caso di adesione alla formula "Esonero Franchigia" non verrà applicata alcuna franchigia.

Garanzia D – Infortuni personali (solo polizze Argento e Oro)

Franchigia: non sono previste franchigie e/o scoperti.

Criteri di liquidazione: ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'Assicurazione opera nei seguenti limiti:

- a.** se l'Assicurato ha meno di 18 anni, la somma per invalidità permanente o morte è limitata a € 3.500,00;
- b.** se l'Assicurato ha un'età pari o superiore a 65 anni compiuti, la somma per la Morte è limitata a € 3.500,00, mentre perdita permanente dovuta ad amputazione fisica ed invalidità totale e permanente non si applicano.

Limite di cumulo: in caso di evento che coinvolga più Assicurati, l'esborso massimo da parte della Società non potrà complessivamente superare l'importo di €400.000,00. Nel caso in cui l'importo totale dell'Evento superi tale cifra, il costo eccedente sarà a carico degli assicurati coinvolti nello stesso Evento e suddiviso, in via proporzionale fra loro.

Garanzia E – Ritardo nel Viaggio e Mancata Partenza

Franchigia: per persona:

- Ritardo nel viaggio (solo polizza Oro): non sono previste franchigie e/o scoperti;
- Mancata partenza (solo polizza Argento e Oro): € 80,00 per assicurato (ma non applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esonero Franchigia" alla stipula);
- Annullamento del viaggio per ritardo oltre le 24h (solo polizza Oro): 15% della penale di Annullamento, minimo € 80 per Assicurato.

Garanzia F - Responsabilità Civile

Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esonero Franchigia" alla stipula).

Sinistri che avvengono in USA/Canada: la Garanzia è limitata all'80% del massimale di polizza; la Garanzia non copre i danni punitivi (punitive or exemplary damages).

Garanzia G – Rimborso Spese Legali (solo polizze Oro)

Franchigia: € 500,00 per ciascun sinistro (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esonero Franchigia" alla stipula).

Garanzia H – Bagaglio e Bagaglio Consegnato in Ritardo (solo polizze Argento e Oro)

Franchigia: € 80,00 per evento e persona. Nessuna franchigia in caso di ritardata consegna del bagaglio. Oggetti di Valore: € 80,00 per Evento e persona. Documenti di Viaggio e Attrezzatura Sportiva: € 80,00 per Evento e persona (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esonero Franchigia" alla stipula).

Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile indicate nella sezione "Cos'è assicurato", l'Assicurazione opera nei seguenti limiti:

- a.** per le cose distrutte, smarrite o sottratte, il valore corrente;
- b.** per le cose danneggiate, l'indennizzo corrisponderà al costo di riparazione ove quest'ultimo non superi il valore corrente ed in questo caso il limite di indennizzo non potrà essere superiore allo stesso;
- c.** il danno è liquidato ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, struttura ricettiva o dall'organizzazione turistica responsabile ed al massimo fino ai massimali previsti per la presente Garanzia alla voce "Cosa è assicurato?". Nel caso in cui il Bagaglio risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per Bagaglio consegnato in ritardo;
- d.** la responsabilità della Società in merito alle lenti a contatto o corneali, gli occhiali per i quali è necessaria la ricetta medica è limitata al massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, come stabilito nel Modulo della polizza acquistata. Una macchina fotografica, o una videocamera completa di tutti gli accessori, un bracciale o una collana con parure, e qualsiasi articolo simile, o coppia di articoli, verrà considerato come un articolo unico. Le apparecchiature fotocineottiche sono garantite solo se al seguito dell'Assicurato;
- e.** per tutti i beni per i quali non si è in grado di fornire una ricevuta d'acquisto, la Società rimborserà un importo massimo di € 50,00 per ogni articolo, fino ad un totale massimo indennizzabile di € 100,00. In caso di Bagaglio consegnato in ritardo, qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni coinvolti nel sinistro, la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 100,00. I gioielli sono garantiti solo se indossati dall'Assicurato stesso.

Garanzia I – Annullamento Viaggio (solo polizze Oro)

Scoperto di garanzia: in caso di malattia senza ricovero la presente Garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% dell'importo della penale, con un minimo di €80,00 a persona a carico dell'Assicurato. In caso di morte o ricovero ospedaliero con degenza minima di 3 giorni verrà applicata una franchigia di € 80,00 per ogni assicurato. In tutti gli altri casi, è previsto uno scoperto del 15%, con un minimo di € 80,00 a persona a carico dell'Assicurato. In ogni caso, qualora l'Assicurato o chi per lui, non denunci il sinistro entro 24 ore dall'Evento che ha portato all'Annullamento Viaggio (come specificato in Obblighi dell'Assicurato), lo scoperto a suo carico si intende elevato al 20% della penale (con un minimo di € 120,00) per ogni Assicurato.

Criteri di Liquidazione: EIR Försäkring AB rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico. Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto. Non è mai rimborsabile il premio di polizza.

Garanzia J – Estensione Annullamento (Facoltativa solo con livello Oro, a pagamento)

Limitazioni specifiche: i massimali di tale Garanzia facoltativa sono da intendersi per polizza e non per persona assicurata.

Garanzia K – Estensione Business (Facoltativa solo con livello Oro, a pagamento)

Franchigia: € 80,00 per persona e per evento. In caso di adesione alla formula "Esonero Franchigia" non verrà applicata alcuna franchigia.

Garanzia L – Sport Invernali (Facoltativa, a pagamento)

Limitazioni Specifiche: tale Garanzia è operante in Italia ed Europa e solo per Assicurati di età pari o inferiore a 69 anni.

Franchigia

- a) In caso di richiesta di indennizzo per Spese Mediche o Rimborso Pacchetto Sci il Sinistro sarà gravato di una Franchigia di €80,00 per Evento e persona.
- b) Ad ogni Sinistro per Responsabilità Civile si applica una Franchigia a carico dell'Assicurato pari ad €500,00.
- c) La Franchigia non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa Esonero Franchigia al momento della stipula della polizza.

Garanzia M – Furto Dispositivi Elettronici (Facoltativa, a pagamento)

Limitazioni Specifiche: in caso di sinistro la Società rimborserà, fino a concorrenza del massimale di € 300,00 per Dispositivo Elettronico Garantito in caso di furto o scippo dell'apparecchio elettronico ed entro il massimale complessivo di € 1.000,00 per polizza. Verrà riconosciuto un indennizzo pari al valore corrente del bene.

Se al momento in cui avviene il furto o scippo l'apparecchio elettronico dell'Assicurato è di valore maggiore rispetto alla somma assicurata sotto questa sezione,

l'Assicurato sarà considerato come il Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita.
Franchigia: Ogni sinistro sarà gravato di una Franchigia di € 50,00 per Evento e persona assicurata (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esonero Franchigia" alla stipula).

Integrazione facoltativa "Esonero franchigia": Questa copertura è opzionale, a pagamento e non è operante rispetto alla Garanzia Annullamento Viaggio ed Estensione Annullamento.



A CHI E' RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

E' rivolto a viaggiatori singoli e famiglie che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione "Che cosa è assicurato?" per un singolo viaggio.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il presente prodotto assicurativo prevede un costo di intermediazione a carico del cliente già incluso nel premio pari a una percentuale che va dal 31% al 39% del premio imponibile (Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolti direttamente a Travelassist S.r.l.. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Travelassist S.r.l., Corso D'Augusto 118, 47921 Rimini, email: reclami@travelassist.it. EIR Försäkring AB è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Di seguito riportiamo le aliquote fiscali applicate al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo: 2,50% per le sezioni infortuni e malattia; 12,50% per la sezione merci trasportate (bagaglio); 22,25% per la sezione Responsabilità Civile Generale; 21,25% per le sezioni perdite pecuniarie di vario genere e tutela legale; 10,00% per la sezione assistenza.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI POLIZZA VIAGGI SICURI INDIVIDUALE, FAMIGLIA, ANNUALE MULTIVIAGGIO

LA POLIZZA È VALIDA SE IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON NUMERAZIONE INIZIALE VSE26A È STATO EMESSO TRA L'01/02/2026 ED IL 31/01/2027 PER PARTENZE ANTERIORI AL 31/01/2028.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ASSICURATIVO**1. Legge applicabile**

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

2. Modalità di perfezionamento del contratto

Il Contratto si perfeziona con l'adesione dell'Assicurato alla Polizza assicurativa (contratto).

La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto (per i termini di sottoscrizione della Polizza si rimanda agli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

La polizza deve essere stipulata dal Contraente maggiorenne dotato di "capacità di agire" che:

a. se la stipula tramite internet, è tenuto a stampare la polizza in forma completa, restituendo copia sottoscritta del certificato assicurativo via e-mail all'indirizzo **info@travelassist.it**. Detto documento costituirà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;

b. deve visionare attentamente le Condizioni di Assicurazione EIR Försäkring AB/Viaggi Sicuri VSE26A e verificare la correttezza e veridicità dei dati inseriti e/o forniti (a solo titolo esemplificativo e non limitativo: data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso).

Qualora il Contraente stipuli la polizza tramite Internet, potrà chiedere di ricevere e trasmettere il contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il Contraente ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione del contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di modificare le tecniche di comunicazione a distanza utilizzate, a meno che tale modifica non sia incompatibile con il contratto di Assicurazione concluso.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

3. Validità contrattuale

a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'Italia e rientro in Italia, purché l'Assicurato compia uno spostamento di almeno 100 Km di distanza dal proprio **Domicilio**.

c. La polizza deve essere stipulata prima della partenza per il viaggio.

d. Ad eccezione di eventuali deroghe ufficiali concesse dalla **Società**, non è consentita la stipulazione di più polizze sottoscritte da EIR Försäkring AB a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
- inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).

e. È obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.

f. Qualora l'**Assicurato** viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire all'Assicurazione evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro al **Domicilio** in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).

g. Per le polizze Annuali Multiviaggio, acquistando la Garanzia L - Sport Invernali (facoltativa, a pagamento), tale copertura è valida in Europa (Italia esclusa) fino ad un massimo di 16 giorni durante l'intero periodo di validità della polizza Annuale.

4. Durata e proroga del contratto

4.1 Le polizze di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio:

a. devono essere stipulate per l'intera durata del viaggio. **Non è consentita la stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio. In caso di stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio, la Società EIR Försäkring AB si riserva il diritto di corrispondere un indennizzo proporzionale alla copertura parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1907 CC.**

b. iniziano dalla data concordata riportata sulla polizza;

c. terminano alla data concordata riportata sulla polizza, o al rientro in Italia se esso avviene prima, e comunque non oltre il termine del viaggio oggetto dell'Assicurazione.

d. si estendono automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall'Assicurato, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, ritardo del volo, sciopero dei mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 5 giorni.

4.2 Le polizze Annuali Multiviaggio Argento ed Oro permettono all'Assicurato di compiere viaggi illimitati all'estero durante l'anno purché ogni viaggio abbia una durata massima di 30 giorni consecutivi. Acquistando la copertura integrativa **Estensione Business**, disponibile con l'acquisto del prodotto Annuale Multiviaggio Oro, la durata di ogni viaggio si estende a 45 giorni consecutivi.

4.3 Le polizze Annuali Multiviaggio Argento e Oro non sono valide per viaggi in Italia, San Marino e Città del Vaticano

4.4 Per le polizze di tipo Individuale e Famiglia l'estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità può essere richiesta dall'Assicurato all'Assicuratore dopo l'inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. **Nota bene: l'estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l'estensione stessa.** Le richieste devono pervenire via e-mail a **info@travelassist.it** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

5. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'Assistenza e/o all'indennizzo. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria.

6. Reclami

I reclami aventi ad oggetto la gestione dei Sinistri e la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolti per iscritto a:

Travelassist S.r.l., Corso D'Augusto 118, 47921 Rimini,
email: reclami@travelassist.it

La Società, per il tramite dell'Intermediario, gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP 24/2008 e successive modifiche, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto:

IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,

- mediazione;
- negoziazione assistita.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura [FIN-NET](#).

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

7. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP Aggiuntivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

8. Premio

a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'Assicurazione ha effetto dalla data e ora indicate in polizza, se il premio è stato pagato prima dell'inizio del viaggio, e termina alla data indicata in polizza oppure al rientro al proprio Domicilio in Italia (se questo avviene prima).

b. La garanzia Annullamento Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del **Viaggio di Andata**, se il premio è stato pagato prima dell'inizio del viaggio.

c. Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del Sinistro.

d. Qualora, in concomitanza di un Sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del contraente.

9. Operatività assicurativa

L'Assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Ciò significa che:

a. In caso di assenza di altre assicurazioni, la copertura della Società opera direttamente in favore dell'assicurato, secondo le Condizioni di Assicurazione.

b. In presenza di altre assicurazioni sul medesimo rischio, la Società copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Assicurazione della Società.

c. In presenza di altre assicurazioni con operatività a secondo rischio, come da Codice delle Assicurazioni le Compagnie si obbligano solidalmente alla copertura del danno subito dall'assicurato secondo le rispettive Condizioni di Assicurazione.

10. Assicurazione presso diversi Assicuratori (presenza di altre assicurazioni)

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L'assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

11. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare conseguenze gravi per l'Assicurato. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, la Società non è tenuta ad eseguire le prestazioni di cui alla presente Polizza e, per quanto riguarda le prestazioni eventualmente già eseguite prima della scoperta delle dichiarazioni false o reticenti rese dall'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute.

12. Aggravamento del rischio

a. In base all'art. 1898 del Codice Civile l'Assicurato deve immediatamente informare EIR Försäkring AB, tramite email a info@travelassist.it, di qualsiasi variazione avvenuta dopo la data di emissione del Certificato di Assicurazione e prima della data di inizio del viaggio che potrebbe dare origine ad una richiesta di indennizzo. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle garanzie previste in Polizza.

b. Clausola "Zone di Guerra" qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché

avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con Robin Assist al +39 0541 14 13 899 e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di guerra". Oltre tale termine la presente polizza decade.

c. Clausola "COVID-19". La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.

Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

a. L'Assicurato deve porsi immediatamente in contatto con la Centrale di Emergenza Medica della Società secondo le modalità previste nelle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione per attivare le necessarie procedure, e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

b. L'Assicurato deve comunicare telefonicamente il tipo di richiesta nonché i propri dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo ed il numero di telefono delle persone assicurate e la loro reperibilità, numero Certificato di Assicurazione, data di emissione e tipo di copertura/opzione tariffaria;

c. L'Assicurato deve compilare il Modulo per la Richiesta di Indennizzo disponibile sul sito web www.viaggisicuri.com oppure potrà contattare Travel Assist S.r.l. a sinistri@travelassist.it per richiederne l'invio entro 31 giorni dal rientro in Italia. **L'invio del modulo prestampato di richiesta di liquidazione del Sinistro non comporta, nè equivale a, riconoscimento - ancorché implicito - da parte della Società della ricorrenza delle condizioni di liquidazione del sinistro;**

d. L'Assicurato deve inviare entro e non oltre 31 giorni dal rientro in Italia, una comunicazione scritta, con lettera raccomandata a.r. a Travelassist S.r.l., allegando, ove dovuto la documentazione richiesta. Per i Sinistri riguardanti la Responsabilità Civile, l'Assicurato deve inviare avviso scritto con raccomandata a.r. entro e non oltre 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'Evento che ha causato il Sinistro.

e. Per la stima del danno da parte della Società si fa riferimento ai massimali indicati nelle Condizioni di Assicurazione;

f. L'Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, la Società stessa e i medici che lo hanno visitato prima e dopo il Sinistro;

g. Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato;

h. La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro i rimborsi vengono effettuati al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

i. La Garanzia Annullamento viaggio, è valida per una prenotazione con un valore economico non superiore ad:

1) € 2.000 per assicurato nella polizza Individuale/Famiglia di livello Oro ed Annuale Multiviaggio di livello Oro. Si precisa che, per la polizza Annuale Multiviaggio di livello Oro il massimale per assicurato è annuo e non per singolo viaggio;

2) € 10.000 per pratica di viaggio nelle polizze Oro di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio.

3) E' possibile elevare il massimale previsto dalla garanzia Annullamento viaggio acquistando la copertura facoltativa Estensione Annullamento: l'Assicurato potrà scegliere di aumentare il massimale di ulteriori €1.000, €2.000 oppure €3.000 per polizza. **Si precisa che il massimale aggiuntivo previsto dalla copertura facoltativa Estensione Annullamento è da intendersi per polizza e non per persona.**

14. Diritto di recesso

Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via e-mail all'indirizzo info@travelassist.it la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data di ricezione della e-mail.

15. Risoluzione successivamente al verificarsi di un Sinistro (valida per le polizze Annuali Multiviaggio)

In ogni caso, dopo il verificarsi di un sinistro il Contraente e la Società possono risolvere il contratto di assicurazione. La risoluzione è consentita solo entro un mese dalla conclusione delle trattative relative al risarcimento del Sinistro. Il Contraente può procedere alla risoluzione con effetto immediato o con effetto in data successiva al termine dell'anno assicurativo in corso. La Società può procedere alla risoluzione entro un mese dalla fine del viaggio assicurato.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicabile al Contratto è quello previsto dalle leggi di volta in volta in vigore.

DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO

Le seguenti parole ed espressioni hanno il significato sotto riportato quando appaiono in neretto all'interno del testo delle Condizioni di Assicurazione.

Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.

Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di Assicurazione, con **residenza** o domicilio in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, nominato tale nel Certificato di Polizza, che sia idoneo ad essere Assicurato ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, e per il quale è stato pagato il premio assicurativo corretto.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società fornisce all'Assicurato, tramite la Centrale di Emergenza Medica ed in base alle Condizioni di Polizza applicabili allo specifico contratto di assicurazione sottoscritto, che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico: l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi arma nucleare o dispositivo o l'emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga di qualsiasi agente chimico solido e liquido o gassoso e/o agente biologico durante il periodo di assicurazione. Per agente "chimico" si intende qualunque composto che, se opportunamente disseminato, produce effetti invalidanti, dannosi o letali su persone, animali, piante o proprietà materiali. Per agente "biologico" si intende qualsiasi microrganismo patogeno e/o tossine prodotte biologicamente (compresi gli organismi geneticamente modificati e le tossine sintetizzate chimicamente) che causano malattia e/o morte nell'uomo, negli animali o piante.

Attività Pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è forte il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

Attrezzature Sportive: gli articoli normalmente indossati, portati o tenuti quando si partecipa a uno sport riconosciuto.

Beni di Prima Necessità: beni dei quali si ha immediato bisogno e non si può assolutamente farne a meno. Non sono considerati Beni di Prima Necessità gli Oggetti di Valore ed i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, le attrezzature e articoli sportivi e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere di proprietà dell'Assicurato.

Centrale di Emergenza Medica: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza. La Centrale di Emergenza Medica per l'Italia è quella di Robin Assist, al numero +39 0541 14 13 899 e all'indirizzo email: aiuto@robinassist.com

Collega di Lavoro: un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o malattia gli impedisca di intraprendere un viaggio d'affari o sia costretto ad interromperlo.

Compagno di Viaggio: una sola persona assicurata e nominata sul vostro stesso Certificato di Polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di Assicurazione.

Dispositivi Elettronici Garantiti: telefoni cellulari, smartphone, tablet, console di giochi, pc portatili, smart watches (qualora sia stata inserita in polizza l'opzione facoltativa Furto Dispositivi Elettronici e pagato il relativo premio aggiuntivo).

Documenti di Viaggio: biglietti di viaggio, voucher per gli hotel o altri voucher a titolo personale, non rimborsabili per il viaggio, passaporti, patenti di proprietà e ad uso personale dell'Assicurato.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

Esonero Franchigia: pagando un supplemento di premio, rimuove tutte le franchigie stabilite nel Modulo, ove applicabile.

Estensione Copertura: estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità che l'Assicurato può richiedere all'Assicuratore dopo l'inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. Nota bene: l'estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l'estensione stessa. La richiesta di estensione deve pervenire via e-mail a info@travelassist.it dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

Esterio: qualsiasi Paese diverso da quello in cui l'Assicurato risiede o ha il proprio domicilio (Italia).

Evento: il manifestarsi delle cause che determinano il Sinistro.

Famiglia: l'Assicurato ed i suoi conviventi come risultante da certificato anagrafico. Agli effetti anagrafici per Famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza (se i soggetti sono presenti sul medesimo certificato di residenza), parentela e affinità fino al secondo grado*, adozione, tutela. (*coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne).

Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del Sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'Assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso o in un indennizzo del danno.

IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un'autorità italiana avente funzioni di controllo nel settore delle assicurazioni.

Italia: Repubblica Italiana con le sue isole, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattie preesistenti: malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche manifestatesi prima dell'emissione della polizza e/o iscrizione al viaggio oppure che siano conseguenza di patologie croniche o in corso di accertamento prima dell'emissione della polizza e/o iscrizione al viaggio. Relativamente alle Garanzie A "Spese Mediche", B "Assistenza nelle Emergenze Sanitarie" e C "Interruzione viaggio" sono da considerarsi preesistenti anche le malattie diagnosticate o in corso di accertamento prima della data di partenza.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nel Modulo delle Coperture delle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la Garanzia o a fornire la prestazione di Assistenza.

Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.

Oggetti di valore: gioielli, orologi, articoli in oro o argento, occhiali da vista, occhiali da sole, lenti a contatto, pietre preziose, binocoli, apparecchiature e materiale fotocineottiche (in via esemplificativa e non tassativa, radio, attrezzature fotografiche, videocamere, lettori eBook, action cam, ciclocomputer e navigatori), strumenti musicali, pellicce, abbigliamento in pelle.

Pacchetto Sci: costi non recuperabili prepagati dall'Assicurato per lezioni di sci e/o snowboard, noleggio sci e/o snowboard, skipass già pagato.

Parenti Prossimi: coniuge, genitori, suoceri, nonni, figli, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, generi, nuore.

Periodo di Assicurazione: la data di inizio e fine del periodo di copertura assicurativa come risulta dal Certificato di Polizza, comprese eventuali estensioni della copertura autorizzate per iscritto da EIR Försäkring AB.

Polizza: il documento che regola e prova l'Assicurazione.

Prenotazione anticipata: qualsiasi prenotazione effettuata almeno 24 ore prima della partenza evidenziata sul biglietto/documento di viaggio dell'Assicurato.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni: esclusivamente per la Garanzia Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Centrale di Emergenza Medica all'Assicurato in caso di Sinistro.

Ragionevole cura: il comportamento diligente che deve essere tenuto dall'Assicurato nel proteggere lui stesso e la sua proprietà, dovendo questi agire come se non fosse Assicurato.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Sciopero o Azioni di Massa: Qualsiasi forma di Azione di Massa (Sciopero) intrapresa dai lavoratori, portata avanti con l'intento di impedire, limitare o comunque interferire con la produzione di beni o con il rifornimento di servizi.

Scippo: il reato, previsto dall'art. 624 bis del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendolo a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato come stabilito nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione EIR Försäkring AB/ Viaggi Sicuri VSE26A.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè EIR Försäkring AB.

Terrorismo: un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza, rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici.

Validità: termine di operatività della polizza, che deve essere stipulata dal contraente in Italia e prima dell'inizio del viaggio.

Valore corrente: si intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.

Valore materiale: valore del bene ad esclusione dei dati in esso contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale o affettivo.

Viaggio di Andata: il viaggio iniziale dalla vostra residenza in Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione. In caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui avrà inizio la prima tratta di viaggio.

Viaggio di Ritorno: la tratta iniziale del viaggio di ritorno verso l'Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione.

Voi/Vostro: vedasi "Assicurato".

OBBLIGHI IN CASO DI EMERGENZA MEDICA

La **Società** mette a disposizione dell'assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica e organizzativa della Centrale di Emergenza Medica 24 ore su 24 Robin Assist la quale fornisce con un servizio multilingue 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno assistenza immediata in caso di malattia o infortunio. I contatti di emergenza sono:

CENTRALE DI EMERGENZA MEDICA attiva 24 ore su 24

Robin Assist

Tel: +39 0541 14 13 899

Whatsapp (solo chat, no chiamate): +39 0541 14 13 899

Email: aiuto@robinassist.com

1) Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI DOVETE CONTATTARE ROBIN ASSIST:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera, salvo casi di oggettiva e comprovata impossibilità. In quest'ultimo caso l'assicurato (o chi per lui) dovrà contattare la Centrale di Emergenza Medica non appena possibile.
- in caso di Rientro Sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

2) Per Viaggi nel RESTO DEL MONDO DOVETE CONTATTARE ROBIN ASSIST:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a € 300 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera, salvo casi di oggettiva e comprovata impossibilità. In quest'ultimo caso l'assicurato (o chi per lui) dovrà contattare la Centrale di Emergenza Medica non appena possibile.
- in caso di Rientro Sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

In caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e/o acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300 non è richiesto ottenere un'autorizzazione dalla Centrale di Emergenza Medica. Conservate SEMPRE tutti i referti e le ricevute di pagamento inerenti al caso.

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'assicurato o chi per esso, deve prendere immediatamente contatto con la Centrale di Emergenza Medica Robin Assist al numero +39 0541 14 13 899, Whatsapp (solo chat, no chiamate) al +39 0541 14 13 899 o all'indirizzo email aiuto@robinassist.com per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio.
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

MODULO DELLE COPERTURE VIAGGI SICURI POLIZZA INDIVIDUALE BASE/ARGENTO/ORO, POLIZZA FAMIGLIA BASE/ARGENTO/ORO E POLIZZA ANNUALE MULTIVIAGGIO ARGENTO/ORO

Massimale pagabile per persona assicurata, ove non diversamente indicato.

Le garanzie della polizza Annuale Multiviaggio potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Tipo di Copertura	Individuale e Famiglia			Annuale Multiviaggio		Franchigia
	Base/Più	Argento	Oro	Argento	Oro	
Numero di Viaggi Consentiti:	1	1	1	Illimitati	Illimitati	
Durata massima del Viaggio:	365 Giorni	365 Giorni	365 Giorni	30 Giorni*	30 gg o 45 gg con Estensione Business*	
Garanzia A - Spese Mediche all'Estero	€ 1 Milione	€ 5 Milioni	€ 8 milioni	€ 5 Milioni	€ 8 milioni	€ 80
Spese mediche Italia	€ 1.000	€ 3.000	€5.000	✗	✗	€ 80
Cure dentistiche urgenti	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 80
Garanzia B - Assistenza nelle Emergenze Sanitarie						
a) Trasferimento ospedaliero	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
b) Rientro Sanitario	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
c) Prolungamento soggiorno						
- Spese di alloggio (albergo o locazione)	€80 a notte (max. €1.000**)	€80 a notte (max. €1.000**)	€80 a notte (max. €1.000**)	€80 a notte (max. €1.000**)	€80 a notte (max. €1.000**)	Nessuna
- Biglietto di rientro da Italia/Europa	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	Nessuna
- Biglietto di rientro dal resto del mondo	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	Nessuna
d) Viaggio di un familiare	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Nessuna
e) Rimpatrio con assistente medico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
f) - Rimpatrio della salma - Sepoltura all'estero	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Nessuna Nessuna
g) Ricerca Salvataggio e Recupero	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Nessuna
h) Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere	€ 1 milione	€ 5 milioni	€ 8 milioni	€ 5 milioni	€ 8 milioni	€ 80
i) Rimborso spese telefoniche per contattare la Centrale di Emergenza Medica	€ 50	€ 80	€ 100	€ 80	€ 100	Nessuna
Garanzia C – Interruzione Viaggio	✗	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 80
Garanzia D – Infortuni Personali – Morte						
Infortuni personali***	✗	€ 10.000	€ 40.000	€ 10.000	€ 40.000	Nessuna
Morte ***	✗	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	Nessuna
Garanzia E – Ritardo nel Viaggio - Mancata Partenza						
a) Ritardo nel Viaggio (fino a)	✗	✗	€ 100	✗	€ 100	Nessuna
- dopo 8 ore di ritardo			€ 30		€ 30	
- dopo ogni successiva fascia completa di 12 ore			€ 20		€ 20	
- oltre 24 ore di ritardo Facoltà di Annullamento	✗	✗	€ 2.000	✗	€ 2.000	15% min. € 80
b) Mancata Partenza						
- Italia & Europa	✗	€ 500	€ 1.000	✗	€ 1.000	€ 80
- Mondo	✗	€ 1.000	€ 2.000	✗	€ 2.000	€ 80
Garanzia F – Responsabilità Civile verso Terzi	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 500

Garanzia G – Rimborso delle Spese Legali	✗	✗	€ 10.000	✗	€10.000	€ 500
Garanzia H – Bagaglio e Ritardata consegna del Bagaglio						
Bagaglio Personale	✗	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 80
a) Per articolo/Totale Oggetti di Valore	✗	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400	€ 80/€ 80
b) Attrezzatura Sportiva	✗	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 80
c) Documenti di Viaggio/Passaporto	✗	✗	€ 500	✗	€ 500	€ 80
Ritardata consegna del bagaglio	✗	€ 100	€ 200	€ 100	€ 200	Nessuna
Garanzia I – Annullamento Viaggio	✗	✗	€ 2.000	✗	€ 2.000	10% min. € 80
Garanzia J – Estensione Annullamento (Copertura facoltativa) – Massimale aggiuntivo per polizza	✗	✗	€ 1.000 o € 2.000 o € 3.000 (per polizza)	✗	€ 1.000 o € 2.000 o € 3.000 (per polizza)	Vedasi Garanzia I - Annullamento
Garanzia K – Estensione Business (Copertura Facoltativa)						
a) Invio di un collega in sostituzione	✗	✗	€ 3.000	✗	€ 3.000	€ 80
b) Documenti professionali, archivi o campionari	✗	✗	€ 500	✗	€ 500	€ 80
Garanzia L – Sport Invernali (Copertura Facoltativa)						
a) Spese Mediche Italia ed Europa	Si rimanda alla Garanzia A	Si rimanda alla Garanzia A	Si rimanda alla Garanzia A	Si rimanda alla Garanzia A	Si rimanda alla Garanzia A	€ 80
b) Assistenza nelle emergenze sanitarie	Si rimanda alla Garanzia B	Si rimanda alla Garanzia B	Si rimanda alla Garanzia B	Si rimanda alla Garanzia B	Si rimanda alla Garanzia B	Nessuna
c) Responsabilità Civile verso terzi	Si rimanda alla Garanzia F	Si rimanda alla Garanzia F	Si rimanda alla Garanzia F	Si rimanda alla Garanzia F	Si rimanda alla Garanzia F	€ 500
d) Rimborso Pacchetto Sci:						
- Interruzione Viaggio	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 80
- Annullamento Viaggio	✗	✗	€500/ €1.500 per nucleo familiare	✗	€ 500/ €1.500 per nucleo familiare	€ 80
Garanzia M – Furto Dispositivi Elettronici (Copertura facoltativa)	€ 300 per articolo / € 1.000 (per polizza)	€ 300 per articolo / € 1.000 (per polizza)	€ 300 per articolo / € 1.000 (per polizza)	€ 300 per articolo / € 1.000 (per polizza)	€ 300 per articolo / € 1.000 (per polizza)	€50
Esonero Franchigia (Copertura Facoltativa) ****						
Disponibile: premio per persona	€ 10	€ 10	€ 10	€ 20	€ 20	

* Si rimanda al paragrafo Informazioni Tariffarie e altre Informazioni Utili, alla voce Copertura della Polizza Annuale Multiviaggio Argento/Oro

** Il massimale per persona assicurata è di €1.000 con un limite per evento di € 2.000.

*** Si prega di fare riferimento alla Garanzia D, 2a e 2b.

**** La copertura facoltativa Esonero Franchigia permette di eliminare le franchigie contrattualmente previste, ad eccezione di quelle previste dalla Garanzia I - Annullamento Viaggio e Garanzia J – Estensione Annullamento.

INFORMAZIONI TARIFFARIE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Polizza Individuale: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni, il limite d'età assicurabile è di 75 anni compiuti.

Polizza Famiglia: Si applica ai nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i genitori (età pari o inferiore a 75 anni) che viaggiano con un numero illimitato di figli di età pari o inferiore ai 17 anni.

Tariffa bambini/ragazzi - Nota bene: è obbligatorio che vi sia un accompagnatore adulto Assicurato sul medesimo Certificato Assicurativo insieme a bambini di età inferiore ai 12 anni.

Se i bambini e i ragazzi viaggiano soli o accompagnati da un adulto che non sia il genitore, si applicheranno le seguenti regole:
a. da 0 anni compiuti e fino a 17 anni compiuti viene applicato lo sconto del 50%;

b. per i ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti, che viaggiano da soli, è necessario che il genitore o tutore legale siano Contraente.

Copertura della polizza Annuale Multiviaggio Argento/Oro: Copre un numero illimitato di viaggi all'estero durante il periodo di copertura di 12 mesi. La durata massima di ogni singolo viaggio è di 30 giorni consecutivi e di 45 giorni consecutivi se si acquista l'Estensione Business integrativa. Il limite annuo cumulativo per tutte le garanzie è uguale al massimale riportato nel Modulo delle coperture.

Esonero Franchigia: pagando un premio aggiuntivo vengono rimosse le franchigie stabilite nel Modulo ove applicate. L'Esonero Franchigia non è operante per le Garanzie Annullamento Viaggio ed Estensione Annullamento.

Estensione Business: Offre coperture per la perdita o danneggiamento di documenti professionali e spese per l'invio di un collega in sostituzione.

Polizza Individuale, Famiglia e Annuale Oro: la Garanzia Ritardo nel Viaggio di oltre 24 ore, con conseguente facoltà di Annullamento viaggio: in caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui verrà intrapresa la prima tratta del viaggio. Pertanto, dopo l'inizio del **Viaggio di Andata**, i costi di annullamento di cui alla Garanzia E – Ritardo nel Viaggio non potranno più essere rimborsati, nemmeno per le tratte non ancora utilizzate.

Attività sportive pericolose: Si invita l'**Assicurato** a verificare nelle Condizioni Generali di Assicurazione art. 5, lett. L, le attività sportive escluse dalla copertura assicurativa.

Condizioni di Salute: Le Condizioni Particolari di Polizza della Garanzia A - Spese Mediche (vedi art. 2 della Garanzia Spese Mediche) contengono certe condizioni relative alla salute dei viaggiatori e/o di altre persone dal cui benessere potrebbe dipendere il viaggio, che possono non essere coperte. Si prega di verificare attentamente anche l'art.5 e l'art.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazioni assicurative/Opzioni tariffarie: Al fine di conoscere in dettaglio le prestazioni assicurative, La invitiamo ad esaminare attentamente le Condizioni di Polizza Generali e Particolari relative all'opzione tariffaria da Lei prescelta nell'ambito di ciascuna specifica garanzia.

Validità contrattuale: il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in **Italia**, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'Italia e ritorno in Italia purché la polizza sia stipulata prima della partenza per il viaggio.

Zone e Paesi a rischio: Aree geografiche relativamente alle quali, per motivi ambientali, meteorologici, sociali, attività terroristiche, insurrezioni o conflitti in corso, potrebbe non essere possibile sottoscrivere un contratto di **Assicurazione**. Al fine di sapere se è possibile stipulare la polizza vi consigliamo di consultare il sito www.viaggiesicuri.it del Ministero Affari Esteri alla voce Viaggiare Sicuri inserendo il paese di destinazione in cui volete recarvi. La **Società non** copre le destinazioni per cui è in essere uno sconsiglio da parte del Ministero Affari Esteri.

PRIVACY

Desideriamo informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

Travelassist S.r.l. con sede in Corso D'Augusto 118, 47921 Rimini e in qualità di Responsabile del trattamento gestisce, raccoglie e tratta i dati personali per conto di EIR Försäkring AB, quale Titolare del trattamento.

1. Quali dati sono trattati

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), informazioni relative al Suo stato di salute ed ai rischi da coprire, informazioni sul tipo e livello di polizza, sul premio applicato, sui Sinistri occorsi nonché, con il Suo consenso, dati relativi alle sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti.

2. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza.

3. Finalità del trattamento

3.1 Finalità contrattuali e di legge

In riferimento al punto n. 1. sopra riportato, tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- perfezionamento del contratto assicurativo e le eventuali modifiche o cancellazioni dello stesso;
- adempimento degli obblighi contrattuali nei suoi confronti;
- gestione di eventuali Sinistri e casi di assistenza sanitaria durante il periodo assicurativo;
- svolgimento di verifiche al fine di contrastare comportamenti illeciti o fraudolenti.
- per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate;

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel paragrafo 3.1, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed EIR Försäkring AB di fornire i servizi da Lei richiesti.

3.2 Finalità promozionali e di profilazione

Dietro il Suo consenso, da esprimere durante la procedura d'acquisto online del nostro sito web, effettueremo:

- ricerche di mercato, rilevazioni della qualità dei prodotti e servizi resi.
- invio di comunicazioni email per la vendita di prodotti assicurativi e servizi di Travelassist S.r.l.
- attività di marketing e remarketing (esempio: Google Ads, Meta).
- I Suoi dati personali acquisiti tramite il nostro account sui social network, per esempio quando ci ha effettuato una richiesta di informazioni, potrebbero essere utilizzati per gestire le Sue richieste.
- Travelassist S.r.l. utilizza alcuni cookies, anche di terze parti, come indicato nel dettaglio nell'apposita informativa "utilizzo dei cookies" presente sul nostro sito web.

Per quanto riguarda le informative e metodi di raccolta dei dati personali di società terze come ad esempio Meta e Google, La informiamo che non ne siamo responsabili.

In riferimento ai punti elencati nel paragrafo 3.2, potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dei suoi dati scrivendo a privacy@travelassist.it.

4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche ed Organi di vigilanza (IVASS).

Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo EIR Försäkring AB;
- fornitori di servizi informatici e telematici;

- società che organizzano ed erogano le prestazioni di assistenza previste dal contratto assicurativo;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile;
- dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi di EIR Försäkring AB e Travelassist S.r.l..

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed EIR Försäkring AB di fornire i servizi da Lei richiesti.

5. Trasferimenti all'estero di dati personali

In alcuni casi EIR Försäkring AB e Travelassist S.r.l. potranno trasferire dati personali in Paesi esteri per legittimo interesse. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed EIR Försäkring AB di fornire i servizi da Lei richiesti.

6. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potrà scrivere a privacy@travelassist.it.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EIR FÖRSÄKRING AB / VIAGGI SICURI VSE26A

Le seguenti Condizioni di Assicurazione, dall'art. 1 all'art. 13, si applicano per tutte le Garanzie della Polizza Viaggi Sicuri Sottoscritta da EIR Försäkring AB.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche nominativamente indicate nel certificato di **Assicurazione**, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel detto documento assicurativo.

Art. 2 Viaggio

a. L'**Assicurazione** è prestata per lo specifico viaggio indicato nel Certificato di Polizza.

b. Il viaggio di lavoro è garantito **con esclusione della copertura per tutte le attività lavorative manuali o comunque pericolose svolte durante il viaggio**;

c. Le polizze Annuali Multiviaggio:

1. Permettono all'**Assicurato** di compiere viaggi illimitati durante l'anno;

2. Ogni viaggio deve avere una durata massima di 30 giorni consecutivi.

3. Qualora nel corso di validità della polizza Annuale Multiviaggio, l'**Assicurato** soggiorni all'estero per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi tutte le prestazioni conseguenti a Sinistri verificatisi successivamente ai suddetti 30 giorni non sono dovute.

4. Acquistando la Garanzia K - Estensione Business (facoltativa, a pagamento), disponibile con l'acquisto del prodotto Annuale Multiviaggio Oro, la durata massima di ogni viaggio è di 45 giorni complessivi;

5. Le polizze Annuali Multiviaggio non sono valide per i viaggi effettuati in **Italia**;

6. Nel caso in cui venga stipulata una polizza Annuale Multiviaggio Argento/Oro Famiglia, per essere valida, tutti i componenti del nucleo familiare nominati in **Polizza** devono viaggiare insieme.

7. Acquistando la Garanzia L - Sport Invernali (facoltativa, a pagamento), tale copertura è valida fino ad un massimo di 16 giorni durante l'intero periodo di validità della polizza annuale.

d. È obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata e di rientro in **Italia**, prima della data di partenza del viaggio.

e. Qualora l'**Assicurato** viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire all'**Assicurazione** evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in **Italia** (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).

Art. 3 Decorrenza e durata del contratto

La **Polizza**:

a. deve essere stipulata prima della partenza dal **Domicilio** e per l'intera durata del viaggio;

b. inizia alla data e all'ora riportata sul certificato di polizza;

c. la garanzia Annullamento Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del **Viaggio di Andata**;

d. termina alla data di rientro riportata sul certificato di polizza o al rientro al **Domicilio** o **Residenza** in **Italia** se questo avviene prima;

e. si estende automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall'**Assicurato**, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, ritardo del volo, sciopero dei mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 5 giorni.

Art. 4 Premio

a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'**Assicurazione** ha effetto dalla data e dall'ora indicate sul certificato di polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno e all'ora del pagamento stesso, ma comunque prima della partenza dall'**Italia**.

b. Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.

- c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la **Società** si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
- d. la polizza non è valida se acquistata durante il viaggio, dopo la partenza dall'Italia.
- e. per le polizze di tipo viaggio singolo Individuale e Famiglia è possibile richiedere l'estensione della copertura inviando una e-mail a info@travelassist.it, prima della scadenza indicata sul contratto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

Art. 5 Esclusioni comuni a tutte le Garanzie

La **Società** non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

a. Malattie preesistenti;

b. Eventi occorsi durante il viaggio legati a patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;

c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite mediche prevedibili o già programmate; acquisto di protesi dentarie o ortopediche, fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista o apparecchi terapeutici;

d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;

e. malattie mentali, stati d'ansia, stress, disturbi psichici in genere e nevrosi, malattie veneree causate da batteri, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, **Terrorismo**, incidente aereo).

f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;

g. cause ed eventi non adeguatamente documentati.

h. parto, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).

i. ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET), o da qualsiasi tipo di trattamento per fertilità;

j. espanto e/o trapianto di organi, chirurgia estetica, eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza,

k. sport invernali e attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce, accesso ai ghiacciai; trekking (al di sopra dei 4000 metri); arrampicata indoor e outdoor; salti dal trampolino con sci; guida e uso di guidoslitte/bob, moto d'acqua/jetski e quad; tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato; corse e gare automobilistiche, rally, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove; immersione senza attrezzatura di sicurezza, speleologia, pugilato, canyoning, canoa e kayak superiori al 2° grado, rafting superiore al 4° grado, sci nautico; equitazione, caccia e tiro, hockey, football americano, rugby, bungee jumping, parapendio, sci, snowboard, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme; atti di temerarietà, nonché tutti le malattie e infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico (comprese le relative prove ed allenamenti) o in conseguenza di partecipazione a gare (e relativi allenamenti).

Nota Bene - qualora l'**Assicurato** abbia acquistato la **Garanzia facoltativa L – Sport Invernali**, sono coperte le seguenti attività sportive svolte a titolo ricreativo (e non professionale, agonistico o dilettantistico): sci e snowboard praticati all'interno di piste nelle aree sciabili, sci di fondo praticato nelle apposite piste, slittino e bob se utilizzati all'interno delle apposite piste e spazi dedicati, motoslitta in qualità di passeggero. Si rimanda alla Garanzia L – Sport Invernali per il dettaglio della copertura.

l. i safari non turistici, safari di caccia e safari a piedi.

m. dolo, condotte illecite, colpa grave o incuria dell'**Assicurato**, suicidio o tentato suicidio dell'**Assicurato**;

n. guerra (anche civile, dichiarata o meno), rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, dirottamento, **Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico. Terrorismo** (che non preveda l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi tipo di arma nucleare, chimica o biologica), è coperto sotto le Garanzie A – Spese Mediche e B – Assistenza nelle Emergenze Sanitarie purché l'**Assicurato** non abbia preso parte a queste attività terroristiche né abbia esercitato un'azione cospirativa per la realizzazione delle stesse. In caso di copertura, il massimale previsto, relativo ad un singolo Sinistro o a più Sinistri derivanti da **Terrorismo** o da una serie di eventi legati a **Terrorismo** che si susseguono nel corso di 72 ore è di € 1.000.000 in totale.

o. Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;

p. Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali;

q. Pratica venatoria; possesso, proprietà e/o uso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni;

r. **Eventi** derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;

s. chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;

t. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a sinistri@travelassist.it entro i termini previsti nelle singole Garanzie delle Condizioni Particolari;

u. le malattie infettive qualora l'intervento di **Assistenza** sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;

v. quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che la copertura assicurativa **è operante** in caso di infezione da Covid-19 contratta dall'**Assicurato** o da un **Parente Prossimo** dell'**Assicurato** per le garanzie di Assistenza, Spese Mediche, Annullamento Viaggio e Interruzione Viaggio;

w. perdita, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica;

x. qualsiasi danno causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami;

y. qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio, salvo in caso di estensione della copertura autorizzata da EIR Försäkring AB.

z. qualsiasi **Evento** sorto a seguito della mancanza da parte di un fornitore di servizi o vettore (a titolo esemplificativo e non limitativo: Tour operator o Compagnia Aerea) nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato (inclusi i casi di overbooking o fallimento);

aa. viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere;

bb. scioperi e manifestazioni ed eventi ad essi correlati, ad eccezione di volo ritardato/cancellato per sciopero relativamente alla garanzia Ritardo nel viaggio (Garanzia E, punto 2);

cc. i costi di servizi turistici cancellati per i quali il fornitore abbia riconosciuto all'**Assicurato** un voucher o buono da utilizzare per una prenotazione futura;

dd. franchigie o scoperti applicati da altre Compagnie di Assicurazione che coprono il medesimo rischio, in caso di una coassicurazione.

Art. 6 Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

a. La **Società** non è obbligata al risarcimento per i Sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del **Contraente** e dell'**Assicurato**, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;

b. Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la **Società** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

c. La **Società** e la **Centrale di Emergenza Medica** non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore o ad inattese o incomplete informazioni fornite dall'**Assicurato**.

d. La **Società** e la **Centrale di Emergenza Medica** non possono essere ritenuti responsabili di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie

e. Gli spostamenti organizzati dalla **Società** per il tramite della **Centrale di Emergenza Medica**, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'**Assicurato**.

f. Clausola Sanzioni ed Embargo: La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei Sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al **Contraente** e agli **Assicurati** della presente polizza.

Art. 7 Persone non assicurabili

a. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile;

b. Non sono assicurabili le persone non domiciliate o residenti in **Italia**, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino;

c. Non sono assicurabili le persone che hanno compiuto 76 anni. Tuttavia, per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l'**Assicurazione** mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.

Art. 8 Denuncia del Sinistro e successivi obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso telefonico/scritto secondo le modalità previste nelle singole Sezioni della presente polizza (paragrafo: "**Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**").

Inoltre, deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell'art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L'**Assicurato** riconosce alla **Società** il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella singola **Garanzia**, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L'**Assicurato** libera dal segreto professionale, nei confronti della **Società**, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il Sinistro.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 9 Diritto di rivalsa

Alla **Società** spetta, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.

Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'**Assicurato**, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Assistenza** o all'indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 11 Prescrizione

I diritti, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di **Assicurazione** (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'**Assistenza** e/o all'indennizzo. Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria.

Art. 12 Modifiche dell'Assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni da parte dell'Assicurato

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni che l'**Assicurato** è tenuto a fare, per essere valide, devono essere firmate e inviate alla **Società** e formalmente accettate dalla stessa.

Art. 13 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

La presente **Assicurazione** è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

GARANZIA A - SPESE MEDICHE
Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio. La **Garanzia** viene prestata per cure necessarie e non procrastinabili in caso di malattia o infortunio occorsi all'**Assicurato**. Il presente contratto assicurativo non è un'assicurazione medica privata.

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'**Assicurato** con la **Centrale di Emergenza Medica**; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

Ogni spesa all'interno di questa sezione deve essere preventivamente autorizzata dalla **Centrale di Emergenza Medica Robin Assist** in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. In caso di Sinistro, e prima di ogni intervento personale, l'**Assicurato** deve porsi immediatamente in contatto con la **Centrale di Emergenza Medica** al +39 0541 14 13 899. Il contatto con la **Centrale di Emergenza Medica** prima del ricovero in pronto soccorso o ospedale, permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera all'estero.

1. Oggetto della Garanzia:

In caso di malattia acuta e imprevedibile o infortunio dell'**Assicurato**, la **Società** risarcirà, per la somma stabilita nel Modulo, le spese qui di seguito elencate, autorizzate e approvate dalla **Centrale di Emergenza Medica** per cure necessarie e non procrastinabili:

- a. ambulanza;
- b. ricovero in istituto di cura incluso intervento chirurgico;
- c. trattamenti ambulatoriali (visite mediche ambulatoriali, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio), purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
- d. farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
- e. cure dentistiche urgenti al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato, fino alla concorrenza del massimale di €400.

2. Esclusioni Particolari

L'**Assicurazione** non copre:

- a. le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza;
- b. le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura;
- c. le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al ritorno dell'**Assicurato** al proprio **Domicilio in Italia**;
- d. operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla **Società**;
- e. il costo di una stanza privata;
- f. spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata;
- g. spese mediche nel caso in cui l'**Assicurato** prenda parte ad **Attività Pericolose**;
- h. cure per malattie tropicali se l'**Assicurato** non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie;
- i. cure prescritte dal proprio medico, note all'**Assicurato** fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio;
- j. costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
- k. agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica;
- l. farmaci da banco o da automedicazione;
- m. qualunque spesa nel caso l'**Assicurato** non abbia preventivamente denunciato alla **Centrale di Emergenza Medica** l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- n. costi sostenuti e non autorizzati dopo che l'**Assicurato** è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della **Centrale di Emergenza Medica**;
- o. tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'**Assicurato** è ricoverato;
- p. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

3. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

3.1 L'Assicurato (o chi per lui), a seconda del Paese in cui si trova, dovrà seguire una delle seguenti prassi (a o b):

- a. **Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI** DOVETE CONTATTARE Robin Assist:
 - immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera negli Stati Uniti, Canada, Caraibi;
 - in caso di rientro sanitario;
 - in caso di Interruzione Viaggio;
- b. **Per Viaggi nel RESTO DEL MONDO** DOVETE CONTATTARE Robin Assist:
 - immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a € 300,00 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera;
 - in caso di rientro sanitario;
 - in caso di Interruzione Viaggio;

In caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300,00 non è richiesto ottenere un'autorizzazione dalla Centrale di Emergenza Medica. Conservate SEMPRE tutti i referti e le ricevute di pagamento inerenti al caso.

Qualora la **Centrale di Emergenza Medica** non sia stata preventivamente contattata ove previsto, la copertura delle spese mediche potrebbe non essere garantita, salvo in casi di oggettiva e comprovata impossibilità per gravi motivi di salute (per es. coma).

3.2 L'Assicurato deve fornire alla **Centrale di Emergenza Medica** informazioni in merito al problema in corso, nome e numero telefonico dell'Ospedale/del medico che al momento lo ha in cura e del medico curante in **Italia**.

3.3 L'Assicurato deve trasmettere la copia conforme all'originale della cartella clinica, nonché gli originali delle fatture, notule, ricevute e le relative prove di pagamento.

3.4 L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

3.5 L'Assicurato si impegna a fare uso nei Paesi dell'Unione Europea della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). La TEAM dovrà essere esibita alla struttura sanitaria presso la quale si è stati ricoverati.

4. Franchigia

a. Dall'indennizzo spettante per le spese mediche sostenute verrà dedotta per ogni **Evento** una **Franchigia** di € 80 per persona, che resterà a carico dell'**Assicurato**.

b. La **Franchigia** non verrà applicata se è stata acquistata l'integrazione facoltativa **Esonero Franchigia**.

GARANZIA B – ASSISTENZA NELLE EMERGENZE SANITARIE

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio. Il presente contratto assicurativo non è un'assicurazione medica privata.

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'**Assicurato** con la **Centrale di Emergenza Medica**; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

1. Oggetto della Garanzia

La **Società** fornisce **Assistenza** 24 ore su 24 tramite la **Centrale di Emergenza Medica** nei casi qui di seguito elencati:

a. **Trasferimento ospedaliero**: la **Centrale di Emergenza Medica** Robin Assist, si riserva il diritto di trasferire l'**Assicurato** dall'istituto di cura in cui è ricoverato ad un altro istituto di cura specializzato (il quale potrebbe essere localizzato in un altro Stato) ed individuerà a suo insindacabile giudizio il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungerlo in base al luogo in cui si trova l'**Assicurato** ed alle sue condizioni fisiche. In base alle esigenze mediche e alle circostanze, il trasporto dell'**Assicurato** potrà essere effettuato in automobile, treno, taxi, elicottero, ambulanza, aeroambulanza, volo di linea o volo charter, anche in presenza di altri passeggeri (per esempio su voli di linea o charter) e in classe economy. La **Centrale di Emergenza Medica** terrà a suo carico i costi del trasferimento.

b. **Rientro Sanitario**: nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'**Assicurato** e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la **Centrale di Emergenza Medica** organizzerà il rientro sanitario dell'**Assicurato** al luogo di residenza o al più vicino istituto di cura idoneo. La **Centrale di Emergenza Medica**, a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.

c. **Prolungamento soggiorno**: l'**Assicurato** può richiedere, previa autorizzazione da parte della **Centrale di Emergenza Medica**, la copertura dei costi di prolungamento soggiorno solo qualora un certificato medico attesti che una malattia o infortunio gli impediscano il rientro presso la propria abitazione in **Italia** alla data inizialmente prevista. La **Società** provvederà al rimborso in favore dell'**Assicurato** e dei suoi familiari (ovvero coniuge/convivente e/o figli, purché assicurati) oppure di un **Compagno di Viaggio**, per le seguenti spese:

- le spese di alloggio per il prolungamento del soggiorno fino ai massimali indicati nel Modulo. Il massimale per evento è di € 2.000 indipendentemente dalla destinazione stabilita in polizza;
- le spese per l'acquisto di un nuovo biglietto di rientro all'abitazione in **Italia** (o costi documentati sostenuti per la modifica della data di rientro sul biglietto originariamente prenotato, qualora tale modifica sia possibile) fino a concorrenza degli importi indicati nel Modulo.

Se l'**Assicurato** non è in grado di effettuare il viaggio di rientro come programmato, a causa di malattia o infortunio occorsi all'estero o in Italia, la polizza si estenderà automaticamente senza costi aggiuntivi fino alla data di rientro in Italia concordata con la **Centrale di Emergenza Medica** (considerando le specifiche coperture e i requisiti della Garanzia A e della Garanzia B). L'**Evento** ha come elemento fondante della garanzia in oggetto il singolo Infortunio o Malattia, oggetto della valutazione contenuta nel certificato medico.

d. **Viaggio di un familiare**: le spese sostenute da un **Parente Prossimo** o un **Compagno di Viaggio**, il quale, su richiesta del medico e autorizzato dalla **Società** Vi assista o Vi riaccomagni al Vostro **Domicilio**. La **Società** mette a disposizione del familiare un biglietto A/R in classe economica per raggiungere l'**Assicurato**. Le spese di alloggio del **Parente Prossimo** o del **Compagno di Viaggio** verranno rimborsate fino alla concorrenza del massimale totale di € 1.000.

e. **Rimpatrio con un assistente medico**: le spese per un assistente medico qualificato su richiesta del medico e autorizzate dalla **Società** per riaccomagnarVi al Vostro **Domicilio**.

f. **Rimpatrio della salma**: se l'**Assicurato** decede durante il viaggio, la **Centrale di Emergenza Medica**, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare il rimpatrio della salma in **Italia** e ne sosterrà i costi necessari. Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Se la sepoltura avviene all'estero, nel paese dove è avvenuto il decesso, il massimale sarà di € 2.600.

g. **Ricerca, salvataggio e recupero**: nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell'**Assicurato** in seguito ad infortunio, la **Società** sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 5.000.

h. **Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere**: la **Centrale di Emergenza Medica** potrà, se lo riterrà necessario, garantire alla struttura sanitaria il pagamento delle spese ospedaliere fino al massimale della polizza.

i. **Rimborso delle spese telefoniche**: la **Società** provvederà a risarcire le spese telefoniche sostenute dall'**Assicurato** per contattare la **Centrale di Emergenza Medica** fino al massimale indicato nel Modulo delle Coperture.

2. Esclusioni Particolari

2.1 La Società non è tenuta a pagare:

- a. costi sostenuti (di qualsiasi natura) se l'**Assicurato** rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly).
- b. indennizzi in sostituzione delle garanzie di **Assistenza** dovute, a causa di fatti imputabili all'**Assicurato** o a cause di forza maggiore, o ancora per le motivazioni descritte al seguente art. 2.2.

2.2 La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a. qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla **Società** o dalla **Centrale di Emergenza Medica** in funzione 24 ore su 24;
- b. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- c. errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell'esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l'utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato**;
- d. mancato contatto con la **Centrale di Emergenza Medica** o, comunque, iniziative adottate dall'**Assicurato** senza la preventiva autorizzazione della **Centrale di Emergenza Medica**;

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- e. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della **Centrale di Emergenza Medica**, possono essere curate sul posto o non impediscono all'**Assicurato** di proseguire il viaggio;
- f. tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'**Assicurato** è ricoverato;
- g. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata;
- h. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

3. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- a. L'**Assicurato**, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la **Centrale di Emergenza Medica** della **Società**, comunicare il tipo di **Assistenza** richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla **Centrale di Emergenza Medica** di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
- b. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni di **Assistenza**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA C – INTERRUZIONE VIAGGIO

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

La garanzia decorre dall'utilizzo del primo servizio del **Viaggio di Andata** e termina alla data del **Viaggio di Ritorno** riportato in Polizza o in ogni caso al rientro al domicilio, se questo avviene prima.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'**Assicurato** fino a concorrenza del massimale, qualora si verifichi anche uno solo degli eventi dannosi meglio individuati all'art. 2 che segue, per:

- a. viaggio di ritorno anticipato;
- b. servizi turistici non utilizzati se:
 - l'**Evento** che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;
 - il completamento del viaggio oggetto di **Prenotazione Anticipata** era divenuto per l'**Assicurato** oggettivamente impossibile o quantomeno troppo oneroso a seguito del verificarsi dell'**Evento** assicurato.

2. Eventi assicurati

Gli eventi di cui all'articolo precedente sono assicurati soltanto se dipendenti da:

- a. infortunio o malattia grave di entità tale da giustificare l'interruzione del viaggio;
- b. malattia grave imprevedibile o morte imprevedibile di un **Parente Prossimo** nel caso in cui il **Parente Prossimo** risieda in Italia.

3. Viaggio di ritorno anticipato

La **Società Vi** rimborserà, fino al limite stabilito nel Modulo, il costo sostenuto per la modifica della data di rientro in Italia sul biglietto originariamente prenotato oppure, qualora tale modifica non sia possibile, la **Società Vi** rimborserà il costo da **Voi** necessariamente e ragionevolmente sostenuto per l'acquisto di un altro biglietto di viaggio, se il viaggio non potrà essere completato a causa di uno degli eventi assicurati al precedente art. 2.

4. Servizi non utilizzati

La **Società** rimborsa la quota del prezzo del viaggio relativa ai servizi turistici non utilizzati, se il viaggio è stato interrotto anticipatamente per uno degli eventi assicurati o in caso di un rimpatrio sanitario dell'**Assicurato** e/o un suo **Compagno di Viaggio** fino al massimale stabilito nel Modulo e se le spese prepagate sono irrecuperabili.

5. Esclusioni Particolari

L'**Assicurazione** non prevede copertura:

- a. in mancanza di documentazione in originale dei costi sostenuti;
- b. per motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o prima della data di partenza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- c. per problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
- d. per interruzione viaggio non anteriormente comunicato, autorizzato e approvato dalla **Centrale di Emergenza Medica**;
- e. per interruzione viaggio qualora le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della **Centrale di Emergenza Medica**, possono essere curate sul posto o non impediscono all'**Assicurato** di proseguire il viaggio (applicabile per l'art. 2, punto a di questa Garanzia);
- f. per i biglietti di viaggio originariamente prenotati e acquistati prima della data in cui è accaduto l'**Evento**.
- g. Nel caso in cui l'**Assicurato** fosse costretto a cancellare il viaggio prima della data di partenza indicata sul **Certificato Assicurativo**;
- h. Per servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi);
- i. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata;
- j. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Qualsiasi interruzione deve essere autorizzata ed organizzata dalla Centrale di Emergenza Medica.

L'**Assicurato** è tenuto ad allertare tempestivamente la **Centrale di Emergenza Medica** al verificarsi di uno degli eventi indicati. La notifica per ottenere l'autorizzazione dell'interruzione deve essere comunicata telefonicamente alla **Centrale di Emergenza Medica** della **Società** entro 24 ore. La denuncia scritta con documenti comprovanti deve successivamente essere comunicata entro 31 giorni di calendario dal rientro in **Italia**.

6.1 L'Assicurato deve fornire alla **Centrale di Emergenza Medica** della **Società** la seguente documentazione in originale:

- a. certificato di **Assicurazione**, documenti di prenotazione, fatture e le relative prove di **Pagamento Tracciabile**;
- b. in caso di malattia grave imprevedibile di un **Parente Prossimo**, infortunio o malattia grave dell'**Assicurato**, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, l'anamnesi e la prognosi; in caso di morte un certificato di morte.

6.2 Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come disposto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Franchigia

La presente **Garanzia** viene prestata con una **Franchigia** di € 80 a persona a carico dell'**Assicurato** a meno che non sia stata acquistata al momento della stipula l'integrazione facoltativa **Esonero Franchigia**.

GARANZIA D – INFORTUNI PERSONALI

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicurazione** copre qualora l'**Assicurato** sia vittima di un infortunio causato unicamente da un impatto accidentale, violento ed esterno con un oggetto visibile e tale infortunio è causa diretta ed unica della morte o invalidità permanente dell'**Assicurato** entro 12 mesi dall'accaduto, riceverà un indennizzo in conformità con le somme assicurate indicate nel Modulo inerente alla specifica copertura acquistata e se è stato pagato il relativo premio.

- a. Morte.
- b. Perdita permanente dovuta ad amputazione fisica di una mano o di un piede all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia, o perdita totale e permanente dell'uso di un'intera mano o braccio o di un intero piede o gamba, o perdita totale e irrecuperabile della vista di uno o di entrambi gli occhi.
- c. Invalidità totale e permanente - L'incapacità permanente e assoluta dell'**Assicurato** di svolgere una professione, un'occupazione commerciale o vantaggiosa di qualsiasi tipo per 12 mesi e dove, al termine di tale periodo, non si verifichi alcuna possibilità di miglioramento come accertato da un medico specialista da **Noi** incaricato.

2. Limitazioni

Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'**Assicurazione** opera nei seguenti limiti:

- a. se l'**Assicurato** ha meno di 18 anni, la somma per il punto 1 è limitata a € 3.500;
 - b. se l'**Assicurato** ha un'età pari o superiore a 65 anni, il punto 1/a è limitato a € 3.500 e i punti 1/b e 1/c non si applicano;
- Nota Bene:** Gli artt. del punto 2/a e 2/b sopra riportati, sono basati sulla **Vostra** età al momento in cui inizia il **Viaggio di Andata**.

3. Esclusioni Particolari

Sono esclusi dall'**Assicurazione** gli eventi causati da:

- a. condizioni mediche gravi in corso, croniche o ricorrenti manifestatesi antecedentemente la data di emissione della **Polizza** o prima della data di partenza del viaggio;
- b. condizioni mediche manifestatesi dopo la data di emissione della polizza, a meno che tale situazione non sia stata tempestivamente dichiarata e accettata dalla **Società**;
- c. da disturbi mentali, ictus, crisi convulsive ed altri disturbi patologici di origine psichica, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata, o di quadricicli motorizzati (quad) e All-Terrain Vehicles (ATV) di qualsiasi cilindrata;
- e. da trattamenti sanitari, operazioni chirurgiche, radiazioni o infezioni, eccetto il caso in cui siano conseguenti ad infortunio;
- f. dalla partecipazione intenzionale dell'**Assicurato** ad atti delittuosi, commessi o tentati;
- g. dalla partecipazione intenzionale ad **Attività Pericolose** che possono mettere in pericolo l'incolumità dell'**Assicurato**;
- h. per quanto non diversamente specificato nella presente Sezione, si rinvia alle esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

4. Persone non assicurabili

Vale, per la presente **Garanzia**, il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- a. In caso di infortunio, successivamente al contatto telefonico con la **Centrale di Emergenza Medica**, l'**Assicurato** (o i beneficiari in caso di decesso) dovrà inviare al più presto alla **Centrale di Emergenza Medica** della **Società** una denuncia scritta contenente la descrizione dettagliata delle modalità di accadimento dell'**Evento**, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dello stesso, corredata da certificato medico ed eventuale verbale dell'autorità intervenuta.
- b. Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o stabilizzazione dei postumi.
- c. L'**Assicurato** deve trasmettere, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme all'originale della cartella clinica e di ogni documento, medico e non, che sarà richiesto dalla **Centrale di Emergenza Medica**.
- d. L'**Assicurato** o gli aventi diritto devono consentire, in ogni caso, alla **Società** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti anche di carattere medico sulla persona dell'**Assicurato**, ritenuti ad insindacabile giudizio della stessa **Società** necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo e alla sua quantificazione.
- e. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro e/o di quelli ad essa successivi, di cui ai commi precedenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

7. Cumulo dei rischi

In caso di **Evento** che coinvolga più Assicurati, l'esborso massimo da parte della **Società** non potrà complessivamente superare l'importo di € 400.000. Nel caso in cui l'importo totale dell'**Evento** superi tale cifra, il costo eccedente sarà a carico degli assicurati coinvolti nello stesso **Evento** e suddiviso, in via proporzionale fra loro. In questo caso il **Contraente** ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

GARANZIA E – RITARDO NEL VIAGGIO E MANCATA PARTENZA

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** in conseguenza di:

- a. Ritardo nel Viaggio;
- b. Mancata Partenza.

2. Ritardo nel Viaggio (solo per le Polizze Individuale Oro, Famiglia Oro, Annuale Oro)

La presente **Garanzia** è operante qualora l'ora di arrivo internazionale del **Viaggio di Andata/Ritorno** avvenga oltre 8 ore dopo l'ora di arrivo riportata sul Vostro biglietto o come da itinerario stabilito dal Tour Operator o Agente di Viaggio.

Al verificarsi dell'Evento coperto di cui al punto 2 l'**Assicurato** riceverà un indennizzo come segue:

- a. Indennizzo per ritardo: un importo come stabilito nel Modulo per le prime 8 ore complete e per ogni fascia successiva completa di 12 ore, fino al massimale evidenziato nel Modulo, o
- b. Annullamento - l'**Assicurato** ha la facoltà di annullare il viaggio prima dell'inizio del **Viaggio di Andata** in seguito ad un ritardo che supera 24 ore. La **Società Vi** rimborserà le spese di viaggio non recuperabili o le penali dovute per l'alloggio, o altre spese prepagate in **Italia** prima della partenza. In questo caso verrà applicata una franchigia pari al 15% dell'importo della penale (con un minimo di € 80,00 per **Assicurato**).

3. Mancata Partenza

La presente **Garanzia** non prevede copertura per l'Annullamento del viaggio.

Se l'**Assicurato** non si presenta al punto di partenza internazionale a causa di un ritardo e perde il viaggio prenotato a causa di incidenti o guasti elettrici o meccanici al mezzo di trasporto con il quale viaggiava in occasione:

- a. Del **Vostro** viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del **Viaggio di Andata** dall'Italia.
- b. Del **Vostro** viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del **Viaggio di Ritorno** verso l'Italia.

La **Società Vi** rimborserà, fino al limite stabilito nel Modulo, il costo sostenuto per la modifica della data di partenza sul biglietto originariamente prenotato oppure, qualora tale modifica non sia possibile, la **Società Vi** rimborserà il costo da **Voi** necessariamente e ragionevolmente sostenuto per l'acquisto di un altro biglietto di viaggio. In ogni caso, la partenza deve avvenire entro 7 giorni dalla data di partenza originariamente prevista.

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- a. L'**Assicurato** deve fare tutto il possibile per arrivare al punto di partenza prima o all'ora stabilita dall'itinerario, assicurandosi che, ove risulti necessario adoperare un mezzo di trasporto per raggiungere il punto di partenza, il mezzo prescelto sia in buone condizioni e risulti idoneo allo scopo e che lo spostamento sino al punto di partenza inizi in tempo utile.
- b. Qualora il mezzo di trasporto non consenta di raggiungere il punto di partenza per **Evento** fortuito, causa di forza maggiore o malfunzionamento dello stesso verificatosi nel corso dello spostamento verso il punto di partenza, l'**Assicurato** è tenuto a fornire idonea evidenza documentale di ciò.
- c. In caso di guasto del **Mezzo pubblico di trasporto** l'**Assicurato** è tenuto a farsi rilasciare una certificazione comprovante l'entità del ritardo.
- d. In conformità con l'art. 2 sopra specificato l'**Assicurato** deve effettuare il check-in come previsto dall'itinerario di viaggio del Tour Operator o dal Vettore, e ottenere una conferma scritta specificando il motivo e la durata esatta del ritardo dal Tour Operator o Vettore.
- e. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

5. Franchigia

- a. in caso di Annullamento del Viaggio a seguito di un ritardo che superi 24 ore verrà applicata una **Franchigia** pari al 15% delle penali di Annullamento, con un minimo di € 80,00 per ogni **Assicurato**;
- b. in caso di Ritardo nel Viaggio non è prevista alcuna **Franchigia**;
- c. in caso di Mancata Partenza sarà applicata una **Franchigia** di € 80,00 per ogni **Assicurato**;
- d. In caso di Mancata Partenza la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esonero Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

6. Esclusioni Particolari

L'**Assicurazione** non copre:

- a. Qualora il Ritardo nel Viaggio sia inferiore a 8 ore rispetto all'ora di arrivo programmata in occasione del vostro **Viaggio di Andata/Ritorno**.
- b. l'annullamento del servizio, temporaneo o meno, di un **Mezzo pubblico di trasporto**, su raccomandazione dell'ente civile dell'aviazione o di un ente portuale o di un ente simile in qualsiasi paese;
- c. circostanze che avrebbero potuto facilmente essere previste o azioni di massa (**Sciopero**) annunciate dai media;
- d. in conformità con l'art. 2, tratte interne del viaggio o collegamenti a meno che facciano parte del vostro **Viaggio di Andata/Ritorno**.
- e. in conformità con l'art. 3, le tratte interne del viaggio, scali o collegamenti;
- f. eventi noti almeno due giorni prima della partenza del viaggio;
- g. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

GARANZIA F – RESPONSABILITÀ CIVILE

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicurato** sarà indennizzato di tutte le somme pagabili di cui potrà essere civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il **Periodo di Assicurazione** che hanno provocato:

- 1.1 Lesioni fisiche o morte di qualsiasi persona che non sia membro della **Vostra famiglia, Compagni di Viaggio** o persone alle dipendenze dell'assicurato.
- 1.2 Danni a proprietà:

- a. che non appartengono all'**Assicurato**, o
b. a **Voi** lasciate o controllate da **Voi** o da un membro della **Vostra Famiglia** o da un **Compagno di Viaggio**.

1.3 Le garanzie di cui innanzi sono prestate fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo.

2. Limitazione per i viaggi in USA e Canada

Per i Sinistri che avvengano in USA e Canada la **Garanzia** viene prestata entro il limite di importo pari all'80% del massimale di polizza e con esclusione, in ogni caso, dei danni punitivi (punitive or exemplary damages).

3. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza

3.1 La **Società** assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato**.

3.2 L'**Assicurato** è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparando personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'**Assicurato** si impegna, al momento della denuncia del Sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare alla **Società** la presenza o meno di testimoni ai fatti.

3.3 La **Società** ha diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

3.4 La **Società** prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** fino ad un quarto del massimale totale assicurato per Sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la **Società** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

3.5 La **Società** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da essa.

4. Esclusione dal novero di Terzi:

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

- 4.1 i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
- 4.2 persone assicurate con lo stesso Certificato, **Compagno di Viaggio**;
- 4.3 il rappresentante legale o tutore dell'**Assicurato**;
- 4.4 il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'**Assicurato** o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso;
- 4.5 qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'**Assicurato**, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

5. Esclusioni Particolari

La **Garanzia** non comprende i danni derivanti:

- a. da responsabilità contrattuale essendo l'**Assicurazione** limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;
- b. dall'esercizio da parte dell'**Assicurato** di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall'espletamento di cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o organizzazione di **Attività Pericolose** o inusuali;
- c. da atti volontariamente compiuti dall'**Assicurato**;
- d. da **Eventi** non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;
- e. da trasmissione di una malattia da parte dell'**Assicurato**;
- f. da proprietà, possesso o uso di animali;
- g. dall'utilizzo o dall'occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all'**Assicurato**;
- h. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non. Nota Bene: qualora l'**Assicurato** noleggi un'automobile o veicolo a motore, egli dovrà verificare con la compagnia di noleggio che il veicolo sia munito di un'adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, in quanto non è inclusa nella presente **Polizza**;
- i. dalla proprietà, uso o guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili;
- j. dall'esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf o windsurf o kitesurf, della bicicletta, o della barca a vela;
- k. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie;
- l. da perdita o furto di cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in deposito o custodia;
- m. da qualsiasi **Evento** dove l'**Assicurato** ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della **Società**;
- n. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

Sono altresì esclusi:

- o. multe o ammende riferibili all'evento denunciato; spese legali sostenute dall'**Assicurato** per la propria difesa non autorizzate dalla **Società**; spese di giustizia penale;
- p. danni causati a persone non Terze.

6. Franchigia

- a. Ad ogni sinistro si applica una **Franchigia**, a carico dell'**Assicurato**, pari ad € 500,00.
- b. la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esonero Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- a. In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve contattare Travelassist S.r.l. telefonicamente al +39 0541 51171 oppure via email a sinistri@travelassist.it entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza.
- b. l'**Assicurato** deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, inviando le ulteriori indicazioni e notizie sulle modalità di accadimento del fatto dannoso delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i documenti, in particolare le richieste risarcitorie del terzo, e tutti gli atti giudiziari (citazioni, ingiunzioni di pagamento, ecc.) relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
- c. se l'**Assicurato** omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro e l'invio della successiva documentazione, la **Società** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8. Prescrizione

Vale quanto precisato dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

GARANZIA G – RIMBORSO SPESE LEGALI

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizzerà i costi e le spese legali sostenuti dall'**Assicurato**, o dai suoi rappresentanti legali in occasione di procedimenti legali portati avanti dall'**Assicurato** per risarcimento e/o danni scaturiti da infortunio o morte dell'**Assicurato**, durante il **Periodo di Assicurazione**, fino all'ammontare massimo stabilito nel Modulo delle Coperture.

2. Esclusione dal novero di Terzi:

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

- 2.1 i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
- 2.2 persone assicurate con lo stesso Certificato, **Compagno di Viaggio**,
- 2.3 il rappresentante legale o tutore dell'**Assicurato**,
- 2.4 il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'**Assicurato** o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
- 2.5 qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'**Assicurato**, il socio o contitolare d'impresa, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

3. Esclusioni Particolari

Non verrà effettuato alcun indennizzo per:

- a. Richieste di Indennizzo portate avanti nei confronti di Agenzie Viaggio Online (Online Travel Agency, OLTA), Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Vettori, strutture ricettive (albergo, residence, appartamento turistico, ecc.), Assicuratori o Agenti di Assicurazione.
- b. Costi e spese legali sostenuti prima che sia stato ottenuto il consenso da parte della **Società**.
- c. Richieste di Indennizzo presentate più di 120 giorni dopo l'**Evento**.
- d. Qualunque richiesta di indennizzo per qualsiasi somma rispetto alla quale le spese legali sono subordinate al pagamento di un risarcimento (con pagamento delle eventuali spese legali).
- e. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

GARANZIA H – BAGAGLIO e BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizzerà l'**Assicurato** per i seguenti rischi:

- a. smarrimento o danneggiamento da parte del vettore del bagaglio personale e del suo contenuto; furto, scippo o rapina del bagaglio personale, guardaroba ed effetti personali di proprietà dell'**Assicurato** fino al massimale stabilito nel Modulo. Nota Bene: i beni assicurati saranno liquidati tramite un indennizzo e non sulla base di valore a nuovo o di costo di rimpiazzo.
- b. nel caso in cui l'**Assicurato** sia temporaneamente sprovvisto del bagaglio personale durante il **Viaggio di Andata** per un periodo superiore a 12 ore dal momento di arrivo a destinazione, a causa di ritardo o destinazione sbagliata nella consegna da parte di vettori aerei, di autobus o ferroviari, verrà riconosciuto un indennizzo per acquisti di **Beni di Prima Necessità** fino all'ammontare massimo stabilito nel Modulo.

2. Criteri di indennizzabilità

2.1 In caso di sinistro la **Società** rimborserà, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. per le cose distrutte, smarrite o sottratte, il valore corrente;
 - b. per le cose danneggiate, l'indennizzo corrisponderà al costo di riparazione ove quest'ultimo non superi il valore corrente ed in questo caso il limite di indennizzo non potrà essere superiore allo stesso;
 - c. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo, struttura ricettiva o dall'organizzazione turistica responsabile ed al massimo fino alla concorrenza della somma assicurata come indicato nel Modulo.
- 2.2 Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'**Assicurazione** opera nei seguenti limiti:
- a. il massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, è stabilito nel Modulo;
 - b. la responsabilità della **Società** in merito agli **Oggetti di Valore** è limitata alla somma totale indicata nel Modulo;
 - c. la responsabilità della **Società** in merito alle lenti a contatto o corneali, gli occhiali per i quali è necessaria la ricetta medica è limitata al massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, come stabilito nel Modulo della polizza acquistata. Una macchina fotografica, o una videocamera completa di tutti gli accessori, un bracciale o una collana con parure, e qualsiasi articolo simile, o coppia di articoli, verrà considerato come un articolo unico;
 - d. le apparecchiature fotocineottiche sono garantite solo se al seguito dell'**Assicurato**;
 - e. la responsabilità della **Società** in merito all'**Attrezzatura Sportiva** è limitata alla somma totale di € 300.
 - f. se al momento in cui avviene la perdita o il danneggiamento la proprietà dell'**Assicurato** è di valore maggiore rispetto alla somma assicurata sotto questa sezione, l'**Assicurato** sarà considerato come il Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita;
 - g. Il totale rimborsabile per ottenere un nuovo passaporto per permettere all'**Assicurato** di fare ritorno in **Italia** è di € 200;
 - h. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento definitivo del bagaglio personale o degli effetti personali, per tutti i beni per i quali non si è in grado di fornire una ricevuta d'acquisto, la **Società** rimborserà un importo massimo di € 50 per ogni articolo, fino ad un totale massimo indennizzabile di € 100;
 - i. In caso di **Bagaglio** consegnato in ritardo, qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni coinvolti nel sinistro, la **Società** ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 100;
 - j. i gioielli sono garantiti solo se indossati dall'**Assicurato** stesso;
 - k. nel caso in cui il **Bagaglio** risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per **Bagaglio** consegnato in ritardo.

3. Esclusioni

L'**Assicurazione** non copre:

- 1. furto, a meno che:

- a) L'**Assicurato** abbia subito uno **Scippo o Rapina**.
- b) L'**Assicurato** abbia informato della perdita o del furto il più vicino posto di Polizia entro 24 ore dall'identificazione del danno.
- c) L'**Assicurato** abbia ottenuto una denuncia scritta dalla polizia.
2. perdita o danno avvenuti mentre l'articolo si trovava in mano al vettore, a meno che debitamente comprovato dal vettore da denuncia di irregolarità nei confronti della proprietà (Modello P.I.R. = Property Irregularity Report).
3. perdite o danni scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ristrutturazione, condizioni atmosferiche o climatiche, tarme o parassiti, rotture elettriche, meccaniche o disturbi;
4. perdita, furto o danni a protesi dentarie; supporti uditivi; telefoni cellulari; articoli per cellulari e caricabatterie; smartphone; computer; articoli per computer; tablet; consolle di giochi e relativi accessori; smart watches; denaro in ogni sua forma; obbligazioni; cedole; titoli; francobolli o documenti di ogni genere; sigarette; sigarette elettroniche e sigari; veicoli o accessori; antiquariato; strumenti musicali; quadri; **Attrezzature Sportive** mentre le state utilizzando; imbarcazioni e/o attrezzature ausiliarie; incluse attrezzature per surf; windsurf e vela; tende per il camper; vetro; porcellana; beni deperibili; o altri articoli di natura fragile e frangibile. **Nota Bene** - qualora l'**Assicurato** abbia acquistato la **Garanzia facoltativa M – Furto Dispositivi Elettronici** sono coperti, entro il massimale indicato nel Modulo delle Coperture, i seguenti dispositivi elettronici: telefoni cellulari, smartphone, tablet, consolle di giochi, pc portatili, smart watches.
5. perdita, furto o danneggiamento delle proprietà spedite come merce o con un documento di trasporto (Bill of Lading).
6. perdita, furto o danneggiamento di proprietà o articoli presi in prestito o in affitto.
7. perdita o danneggiamento accidentale da parte dell'**Assicurato** di proprietà o articoli personali.
8. perdita causata da ritardo, detenzione, confisca, requisizione o danno da parte della dogana o di altri ufficiali o autorità.
9. furto del **Bagaglio** contenuto all'interno del veicolo se:
- a) non è stato chiuso a chiave;
- b) non vi è scasso;
- c) il **Bagaglio** era visibile dall'esterno del veicolo (in ogni caso gli **Oggetti di Valore** non sono coperti);
- d) il furto avviene tra le ore 21.00 e le ore 09.00 (orario locale);
10. perdita, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
11. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per perdita, furto o danneggiamento di preziosi/gioielli mentre si pratica una qualsiasi attività in acqua o ci si trova in un'area ad essa connessa (mare, spiaggia, piscina o parchi acquatici, ecc.);
12. furto di proprietà lasciate incustodite a meno che non siano state lasciate dentro il **Vostro** alloggio di villeggiatura chiuso a chiave e ci sia stato furto con scasso comprovato da una denuncia fatta alla Polizia locale;
13. perdita, danneggiamento o furto di **Oggetti di Valore**, se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto od affidato a terzi;
14. articoli di proprietà per i quali non si è in grado di fornire ricevuta di acquisto saranno indennizzati fino ad un importo totale di € 100;
15. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per la quale riteniamo che non abbiate dimostrato ragionevole cura nel proteggere le **Vostre** proprietà e non abbiate agito come se non foste assicurati; beni lasciati incustoditi in luogo pubblico;
16. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
17. perdita, furto o danni ad articoli campionari o commerciali, o proprietà utilizzate per le **Vostre** attività commerciali o finanziarie a meno che non sia stata acquistata la Garanzia facoltativa K - Integrazione Business e pagato il relativo premio;
18. danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi da contenitori inseriti all'interno del **Vostro** bagaglio, beni deperibili o qualsiasi altro articolo di natura fragile;
19. eventi correlati a controlli di sicurezza ed ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti) e/o beni dell'**Assicurato** trattenuti legalmente dalle Autorità;
20. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali, art. 5.

4. Franchigia

- a. Ogni sinistro del **Bagaglio** sarà gravato di una **Franchigia** di € 80 per **Evento** e persona.
- b. Per gli **Oggetti di Valore** la **Franchigia** è di € 80 per **Evento** e persona.
- d. Per **Documenti di Viaggio** la **Franchigia** è di € 80 per **Evento** e persona.
- e. in caso di Ritardata Consegna del Bagaglio non è prevista alcuna franchigia;
- f. la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esonero Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L' **Assicurato** deve prendere tutte le misure di precauzione necessarie per prendersi cura della proprietà assicurata:

5.1 Sarà cura e responsabilità dell'**Assicurato** fornirci una denuncia presso le Autorità Competenti in riferimento alla Richiesta di Indennizzo inoltrata sotto questa Garanzia.

5.2 In caso di danneggiamento e/o smarrimento del **Bagaglio** consegnato al vettore occorre allegare alla Richiesta di Indennizzo:

- a. copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) effettuato presso l'ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai bagagli smarriti.
- b. copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
- c. fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto.
- d. fattura di riparazione o dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- e. in caso di smarrimento del **Bagaglio** è necessario presentare conferma scritta rilasciata dal vettore, attestante la mancata riconsegna e lo smarrimento definitivo del **Bagaglio**.

5.3 In caso di ritardata consegna del **Bagaglio**, l'**Assicurato** è tenuto a fornire copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) e gli scontrini che documentino il costo e la natura dei **Beni di Prima Necessità** acquistati per l'inoltro della Richiesta di Indennizzo assieme alla conferma scritta dell'esatta durata del ritardo rilasciata dal vettore o documento di consegna rilasciato dal corriere.

Nel caso in cui il bagaglio risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per Bagaglio Consegnato in Ritardo.

5.4 In caso di furto o danneggiamento del **Bagaglio**, causati da azione criminale, l'**Assicurato** deve allegare alla richiesta di indennizzo la seguente documentazione:

- a. copia in originale della denuncia del Sinistro rilasciata dalla competente Autorità, recante l'elenco completo delle cose sottratte o danneggiate;
- b. fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- c. fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

5.5. In caso di danneggiamento del **Bagaglio**, l'**Assicurato**, dietro specifica richiesta della **Società**, è tenuto all'invio di fotografie originali che comprovino il danno. Qualora il danno non fosse visibile dalla documentazione fornita, l'Assicurazione potrà richiedere l'invio dell'oggetto danneggiato presso i propri uffici per verificarne lo stato di fatto.

5.6 L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi contenuti nel presente art. 5, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

6. Dolo e colpa grave dell'Assicurato

La **Società** non è obbligata al risarcimento per i Sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'**Assicurato**, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.

GARANZIA I – ANNULLAMENTO VIAGGIO

Condizioni Particolari

La **Garanzia** è inclusa solo nelle polizze *Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio livello Oro* e viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

La garanzia Annullamento Viaggio ha inizio dalle ore 24:00 del giorno di emissione della polizza e termina all'inizio del **Viaggio di Andata**.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'**Assicurato** per tutte le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare fino all'importo evidenziato nel Modulo, sempre che:

- a. l'**Evento** che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;
- b. la cancellazione è stata determinata da questo **Evento**;

Per le persone collegate la Garanzia Annullamento Viaggio è limitata agli eventi a e b dell'art. 2.

2. Eventi assicurati

Gli eventi di cui all'articolo precedente sono assicurati se dipendenti da:

- a. morte dell'**Assicurato** o persona collegata all'**Assicurato**;
- b. malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare, dell'**Assicurato** o persona collegata all'**Assicurato**;
- c. danneggiamento della abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'**Assicurato** è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'**Assicurato** in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
- d. citazione o convocazione dell'**Assicurato** avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare;

3. Persone collegate all'Assicurato

Sono considerate persone collegate all'**Assicurato**:

- a. I **Parenti Prossimi** dell'**Assicurato**;
- b. Nel caso in cui l'**Assicurato** partecipi ad un viaggio con due o più persone che non siano **Parenti Prossimi** o con altri nuclei familiari, in caso di Annullamento Viaggio, la **Società** coprirà l'**Assicurato** direttamente coinvolto ed uno solo dei **Compagni di Viaggio** purché sia **Assicurato** con lo stesso Certificato.

4. Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

- a. Richieste di Indennizzo per Annullamento Viaggio non comunicate a Travelassist S.r.l. entro 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l'**Evento** che ha determinato la rinuncia;
- b. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo dipendente da **malattie preesistenti** dell'**Assicurato**, **Parente Prossimo** o **Compagno di Viaggio**. L'esclusione non si applica in caso di decesso dell'**Assicurato** e/o dei **Parenti Prossimi** e/o del **Compagno di viaggio**.
- c. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'**Assicurato** non ha denunciato il Sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicuratrici come da art. 1910 del C.C.;
- d. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento Viaggio se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.);
- e. Le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi;
- f. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte **Vostra** all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o struttura ricettiva, immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;
- g. Disposizioni governative o restrizioni valutarie o atti, omissioni o mancanze da parte del vettore, dell'alloggio o di un agente mediante il quale sono stati effettuati gli accordi per il viaggio;
- h. costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti;
- i. servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi);
- j. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento Viaggio dovuta ad esigenze professionali, fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio (compagnia aerea, tour operator, ecc.);
- k. mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico ove sono reperibili l'**Assicurato** o le persone collegate all'**Assicurato** o il rifiuto a fornire le informazioni indicate al punto 5.2 e 5.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- l. quota di gestione annuale, quota di manutenzione e costo di scambio relative ad un contratto di multiproprietà; servizi turistici prenotati attraverso l'utilizzo di crediti e/o punti premio (in via esemplificativa e non esaustiva i programmi fedeltà ed i club di viaggi).

m. la locazione di un alloggio diverso da hotel o residence a meno che l'**Assicurato** non abbia prenotato attraverso OLTA (Online Travel Agency, come Booking.com) o portali online di prenotazione di alloggi come Airbnb, Vrbo, ecc.

n. qualsiasi richiesta di indennizzo a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione o dell'acquisto della polizza;

o. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

5.1 In caso di Sinistro l'**Assicurato**, o chi per esso, entro 24 ore dall'Evento che ha portato all'Annullamento Viaggio è obbligato:

a. Ad informare tempestivamente la/le società con cui sono state effettuate le prenotazioni del viaggio: strutture ricettive, compagnie aeree, agenzie viaggio online (Online Travel Agencies, OLTA), agenzia viaggio, Tour Operator o altri fornitori di servizi. La Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui si è verificato l'Evento che ha portato all'Annullamento Viaggio. Un'eventuale maggiorazione di penale addebitato dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell'**Assicurato** nel segnalare l'Annullamento Viaggio, resterà a carico dell'**Assicurato**.

b. A fare immediata denuncia telefonica a Travelassist S.r.l. al n° tel: **+39 0541 51171** comunicando oltre agli estremi del Sinistro e del Certificato Assicurativo, la reperibilità durante la malattia dell'**Assicurato** o della persona che ha causato l'Annullamento Viaggio. L'**Assicurato** deve comunicare Cognome, Nome, Indirizzo, anche se temporaneo e numero telefonico di telefono fisso, al fine di permettere alla Società di avvalersi del diritto di richiedere una visita medica per confermare che lo stato di salute dell'**Assicurato** o della persona che ha causato l'Annullamento Viaggio sia tale da impedirgli di viaggiare.

c. A comunicare la rinuncia a Compagnie Assicuratrici che assieme alla Società coprono lo stesso rischio come da art. 1910 del C.C.. Nel caso in cui il viaggio sia un pacchetto organizzato da un Tour Operator, è importante controllare le coperture assicurative incluse nel pacchetto.

d. Ad inviare via email a **sinistri@travelassist.it** copia del certificato medico che specifichi la malattia che ha portato all'Annullamento Viaggio ed i giorni di prognosi. Per verificare che tale documentazione sia stata inviata entro 24 ore dall'Evento, farà fede la data di invio dell'email da parte dell'**Assicurato**.

Non verranno risarciti i Sinistri denunciati oltre 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l'evento che ha determinato la rinuncia.

5.2 L'**Assicurato** deve fornire a Travelassist S.r.l. la seguente documentazione in originale:

- a. certificato di **Assicurazione**, documenti di prenotazione e fattura recante le penali di annullamento;
- b. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili, patologie inerenti lo stato di gravidanza, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, la patologia, la prognosi e l'impossibilità ad intraprendere il viaggio;
- c. in caso di morte, certificato di morte;
- d. in caso di danneggiamento di beni materiali, un'adeguata certificazione (ad esempio un rapporto di polizza);
- e. in caso di annullamento della prenotazione di una casa vacanza, camper o caravan, una conferma scritta da parte della società che aveva nella propria disponibilità i suddetti beni, attestante l'oggettiva impossibilità di ricollocare nel medesimo periodo il bene.
- f. a comunicare la presenza di altra **Assicurazione** viaggio stipulata per lo stesso viaggio.

5.3 A richiesta di Travelassist S.r.l., l'**Assicurato** dovrà:

- a. presentare un certificato di inabilità al lavoro e se necessario un certificato redatto dal medico di base o da un medico specialista;
- b. consentire a Travelassist S.r.l. le indagini sull'inabilità a viaggiare a causa di infortunio o di imprevista malattia grave attestata da un certificato medico redatto dal medico di base o da un medico specialista;
- c. consentire gli accertamenti medici e di un'eventuale visita medica a **Domicilio** al fine di confermare che le condizioni di salute dell'**Assicurato** o persona a lui collegata che ha causato l'Annullamento Viaggio siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

5.4 Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come disposto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Scoperto di Garanzia

a. In caso di malattia senza ricovero la presente **Garanzia** viene prestata con uno **scoperto del 10%** dell'importo della penale, con un **minimo di € 80** a persona a carico dell'**Assicurato**.

b. In caso di morte o ricovero ospedaliero con degenza minima di 3 giorni verrà applicata una **franchigia** di € 80,00 per ogni **Assicurato**.

c. In tutti gli altri casi, è previsto uno scoperto del 15%, con un **minimo di € 80** a persona a carico dell'**Assicurato**.

d. In ogni caso, qualora l'**Assicurato** o chi per lui, non denunci il Sinistro entro **24 ore dall'Evento** che ha portato all'Annullamento Viaggio (come specificato in **Obblighi dell'Assicurato**), lo scoperto a suo carico si intende **elevato al 20% della penale** (con un minimo di € 120) per ogni **Assicurato**.

e. Si precisa che la Copertura Facoltativa Esonero Franchigia non è operante per la Garanzia I - Annullamento Viaggio e pertanto la franchigia/scoperto contrattualmente previsto verrà sempre applicato.

7. Massimale Assicurato

Il massimale complessivo per ciascuna pratica di viaggio è di € 10.000.

8. Criteri di Liquidazione

EIR Försäkring AB rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'**Assicurato** annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di Sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

GARANZIA J – ESTENSIONE ANNULLAMENTO (COPERTURA FACOLTATIVA)

Condizioni Particolari

La **Garanzia** è facoltativa ed è disponibile solo per le polizze Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio livello Oro. Viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio aggiuntivo.

La garanzia Estensione Annullamento ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del **Viaggio di Andata**.

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicurato** potrà aumentare il massimale già previsto nella Garanzia I – Annullamento Viaggio presente nel livello Oro. E' possibile scegliere fra tre massimali aggiuntivi riportati nel Modulo delle Coperture. I massimali aggiuntivi della Garanzia J - Estensione Annullamento sono da intendersi **per polizza e non per persona assicurata**. La garanzia è acquistabile solo se la data di partenza del viaggio (**Viaggio di Andata**) è prevista oltre 30 giorni dalla data di emissione della polizza.

2. Esclusioni Particolari

Si rinvia al paragrafo 4 – Esclusioni Particolari della Garanzia I – Annullamento Viaggio.

3. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Si rinvia al paragrafo 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro della Garanzia I – Annullamento Viaggio.

4. Scoperto di Garanzia

Si rinvia al paragrafo 6 – Scoperto di Garanzia della Garanzia I – Annullamento Viaggio.

5. Massimale Assicurato

Il massimale aggiuntivo della Garanzia J – Estensione Annullamento (da intendersi per polizza e non per persona) è cumulabile con il massimale previsto dalla Garanzia I – Annullamento Viaggio inclusa nella polizza di livello Oro.

6. Criteri di Liquidazione

Si rinvia al paragrafo 8 – Criteri di Liquidazione della Garanzia I – Annullamento Viaggio.

GARANZIA K – ESTENSIONE BUSINESS (COPERTURA FACOLTATIVA)

Condizioni Particolari

La **Garanzia** è facoltativa ed è disponibile solo per le polizze Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio livello Oro. Viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio aggiuntivo.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** provvederà al pagamento diretto delle spese per l'invio di un collega sostitutivo ed i costi di rimpiazzo per il rifacimento dei documenti professionali.

2. Eventi assicurati

Nel caso in cui l'**Assicurato** sia vittima dei seguenti eventi imprevedibili:

a. infortunio o malattia grave di entità tale che gli impediscano lo svolgimento dell'attività professionale all'estero. La **Società** rimborserà i costi aggiuntivi di viaggio per servizi di tipo e livello equivalenti a quelli originalmente prenotati fino alla concorrenza del massimale stabilito nel Modulo per un **Collega di Lavoro**.

Tale **Garanzia** è operativa unicamente previa autorizzazione della **Centrale di Emergenza Medica** in funzione 24 ore su 24. Sarà di loro competenza decidere l'effettiva necessità di inviare un collega in sostituzione;

b. furto o danneggiamento di documenti professionali, archivi o campionari durante il periodo di **Assicurazione**, di proprietà o responsabilità dell'**Assicurato**, la **Società** indennizzerà il valore materiale fino al limite indicato nel Modulo.

3. Obblighi dell'Assicurato

L'**Assicurato** deve porsi immediatamente in contatto con la **Centrale di Emergenza Medica** alla quale dovrà fornire, per poter procedere al pagamento delle spese, documentazione medica attestante l'infortunio o la malattia che ha impedito lo svolgimento dell'attività professionale all'estero. In caso di perdita o danneggiamento di documenti professionali, archivi o campionari, l'**Assicurato** dovrà fornire documento rilasciato dal datore di lavoro o dall'azienda, attestante l'accaduto.

4. Esclusioni

L'**Assicurazione** non copre:

a. le spese sostenute dall'**Assicurato** che non ha allertato la **Centrale di Emergenza Medica** dell'avvenuta malattia o infortunio;
b. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, art. 5.

5. Franchigia

In caso di sinistro verrà applicata una **Franchigia** di € 80.

La **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esonero Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

GARANZIA L – SPORT INVERNALI (COPERTURA FACOLTATIVA)

Condizioni Particolari

La presente **Garanzia** è operante per Assicurati di età pari o inferiore a 69 anni ed ha validità esclusivamente in **Italia** ed **Europa**. Per le polizze Annuali Multiviaggio, la presente garanzia facoltativa non è operante in Italia ed è valida fino ad un massimo di 16 giorni durante l'intero periodo di validità della polizza annuale.

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio aggiuntivo.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** rimborsa l'**Assicurato**, entro il massimale riportato nel Modulo delle Coperture, per i seguenti costi:

a. Spese mediche necessarie e non procrastinabili in **Italia** ed Europa in seguito ad infortunio dell'**Assicurato** occorso durante la pratica di uno sport invernale elencato al seguente punto 2;
b. Rientro Sanitario ed Assistenza nelle Emergenze Sanitarie in seguito ad infortunio in **Italia** ed Europa, dell'**Assicurato** durante la pratica di uno sport invernale elencato al seguente punto 2;
c. Responsabilità civile dell'**Assicurato** durante la pratica di uno sport invernale elencato al seguente punto 2;
d. Rimborso **Pacchetto Sci** (lezioni di sci/snowboard prenotate e già pagate, skipass e attrezzatura da sci/snowboard noleggiata e già pagata) in seguito al verificarsi di un **Evento** descritto al seguente punto 7.

La garanzia non opera per **Assicurati** di età superiore a 69 anni compiuti.

2. Eventi assicurati

I costi elencati nel precedente punto 1 sono coperti qualora direttamente dipendenti od occorsi in occasione della pratica da parte dell'**Assicurato** di uno dei seguenti sport invernali svolto a titolo ricreativo in **Italia** o Europa:

a. Sci e snowboard praticati all'interno di piste nelle aree sciabili;
b. Sci di fondo praticato nelle apposite piste;
c. Slittino e bob se utilizzati all'interno delle apposite piste e spazi dedicati;
d. Motoslitta in qualità di passeggero.

Per attività svolta a titolo ricreativo si intende: attività praticata liberamente dall'**Assicurato** e finalizzata unicamente al raggiungimento di un benessere personale. Non è coperta la pratica da parte dell'**Assicurato** di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare e competizioni, compresi i relativi allenamenti e prove.

3. Esclusioni Particolari

In riferimento alle garanzie previste dalla presente Garanzia L – Sport Invernali, l'**Assicurazione** non copre:

- a. Qualora l'**Assicurato** svolga una delle seguenti attività: freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici, salti dal trampolino, alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton e guidoslitte, guida di motoslitte o utilizzo di altri veicoli a motore in genere, attività svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico, attività aeree, qualsiasi infortunio occorso ad un'altitudine superiore a 4.000 metri. Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle elencate specificatamente al punto 2. Eventi Assicurati;
- b. Qualsiasi furto o danno alle cose che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo (incluse **Attrezzature Sportive**);
- c. Qualsiasi **Sinistro** dipendente da **Malattia preesistente** o cronica dell'**Assicurato** o di un **Parente Prossimo**.
- d. Qualora l'**Assicurato** abbia un'età superiore a 69 anni.
- e. Qualora l'**Assicurato** svolga attività sportive invernali in qualità di maestro o istruttore;
- f. Per quanto non diversamente specificato nella presente Sezione, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, Art. 5.

4. Spese Mediche in Italia ed Europa

Qualora l'**Assicurato** abbia selezionato l'opzione facoltativa Sport Invernali e pagato il relativo premio aggiuntivo, le prestazioni indicate nella Garanzia A – Spese Mediche si intendono estese alla pratica da parte dell'**Assicurato** degli sport invernali coperti elencati nel precedente punto "2. Eventi Assicurati" nonché limitatamente al periodo di validità della polizza ed entro il relativo massimale riportato nel Modulo delle Coperture.

La presente garanzia ha validità territoriale in **Italia** ed Europa e se l'**Assicurato** ha età pari o inferiore a 69 anni.

5. Rientro sanitario dell'Assicurato ed Assistenza nelle Emergenze Sanitarie in Italia ed Europa

Qualora l'**Assicurato** abbia selezionato l'opzione facoltativa Sport Invernali e pagato il relativo premio aggiuntivo, le prestazioni indicate nella Garanzia B – Assistenza nelle Emergenze Sanitarie si intendono estese alla pratica da parte dell'**Assicurato** degli sport invernali coperti elencati nel precedente punto "2. Eventi Assicurati" nonché limitatamente al periodo di validità della polizza ed entro il relativo massimale riportato nel Modulo delle Coperture.

La presente garanzia ha validità territoriale in **Italia** ed Europa e se l'**Assicurato** ha età pari o inferiore a 69 anni.

6. Responsabilità civile dell'Assicurato in Italia ed Europa

Qualora l'**Assicurato** abbia selezionato l'opzione facoltativa Sport Invernali e pagato il relativo premio aggiuntivo, le prestazioni indicate nella Garanzia F – Responsabilità Civile si intendono estese alla pratica da parte dell'**Assicurato** degli sport invernali coperti elencati nel precedente punto "2. Eventi Assicurati" nonché limitatamente al periodo di validità della polizza ed entro il relativo massimale riportato nel Modulo delle Coperture.

La presente garanzia ha validità territoriale in **Italia** ed Europa e se l'**Assicurato** ha età pari o inferiore a 69 anni.

7. Rimborso Pacchetto Sci

Qualora l'**Assicurato** abbia acquistato la Garanzia facoltativa Sport Invernali e pagato il relativo premio aggiuntivo, la **Società** rimborsa, entro il massimale indicato nel Modulo delle coperture, il pro-rata (ovvero la parte non goduta) dei seguenti servizi non usufruiti dall'**Assicurato** qualora il relativo costo non sia recuperabile:

- a. Lezioni di sci e/o snowboard prenotate e prepagate;
- b. Noleggio sci e/o snowboard prepagato;
- c. Skipass già pagato;

in seguito al verificarsi di uno dei seguenti **Eventi**:

1. Rientro sanitario dell'**Assicurato**, autorizzato ed organizzato dalla **Centrale di Emergenza Medica**;
2. Per le polizze di livello **Argento e Oro** (Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio), Interruzione Viaggio a causa del decesso o ricovero ospedaliero improvviso di un **Parente Prossimo** dell'**Assicurato** in **Italia**, preventivamente comunicato ed autorizzato dalla **Centrale di Emergenza Medica**;
3. Malattia insorta o Infortunio occorso durante il viaggio che comporti l'impossibilità per l'**Assicurato** di svolgere l'attività sciistica, comprovato da idonea certificazione del medico in loco in seguito a visita medica.
4. Per le polizze di livello **Oro** (Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio), Annullamento del viaggio prima dell'inizio del **Viaggio di Andata** in seguito al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. morte dell'**Assicurato** o di un **Parente Prossimo** dell'**Assicurato**;
 - b. malattia o infortunio dell'**Assicurato** imprevedibile o malattia grave/infortunio di un **Parente Prossimo** dell'**Assicurato** di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare;
 - c. danneggiamento dell'abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'**Assicurato** è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'**Assicurato** in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
 - d. citazione o convocazione dell'**Assicurato** avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare.

7.1 Criteri di liquidazione

a. In riferimento al rimborso del **Pacchetto Sci**, in caso di Interruzione Viaggio o Rientro Sanitario dell'**Assicurato**, la **Società** rimborsa entro il massimale indicato nel Modulo delle Coperture il pro-rata dei servizi non usufruiti dall'**Assicurato**, da familiari conviventi assicurati sul medesimo Certificato Assicurativo o da un **Compagno di viaggio**, a decorrere dalla data di rientro al **Domicilio** e qualora il costo dei servizi prepagati non sia rimborsabile. La **Garanzia** è operante per un'unica domanda di risarcimento occorsa durante il periodo di validità della copertura assicurativa ed entro i massimali indicati nel Modulo delle Coperture. Per le polizze di livello **Argento e Oro** (Individuale, Famiglia ed Annuale Multiviaggio), i costi prepagati e non recuperabili per l'alloggio non utilizzato in seguito a Rientro Sanitario o Interruzione viaggio dell'**Assicurato** saranno risarciti secondo quanto previsto dalla Garanzia C – Interruzione Viaggio ed entro il relativo massimale della **Garanzia** Interruzione viaggio indicato nel Modulo delle Coperture. Si precisa che, in caso di Interruzione viaggio si applicano anche le esclusioni ed obblighi dell'**Assicurato** riportati nelle Condizioni Particolari della Garanzia C – Interruzione viaggio.

b. Solo per le polizze di tipo Individuale, Famiglia ed Annuale Multiviaggio di livello **Oro**: in caso di Annullamento viaggio prima dell'inizio del **Viaggio di Andata**, la **Società** rimborsa i costi prepagati non recuperabili del **Pacchetto Sci** entro il massimale indicato nel Modulo delle Coperture. La **Garanzia** è operante entro il massimale di € 500 per persona assicurata e complessivo

di €1.500 per nucleo familiare convivente. I costi prepagati e non recuperabili per altri servizi turistici non utilizzati in seguito ad Annullamento del Viaggio dell'**Assicurato** saranno risarciti secondo quanto previsto dalla Garanzia I – Annullamento Viaggio ed entro il relativo massimale indicato nel Modulo delle Coperture. Si precisa che, in caso di Annullamento Viaggio si applicano anche le esclusioni ed obblighi dell'**Assicurato** riportati nelle Condizioni Particolari della Garanzia I – Annullamento viaggio.

8. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- a. Qualora l'**Assicurato** avesse necessità di rientrare anticipatamente al proprio **Domicilio** in seguito al verificarsi di uno degli **Eventi** assicurati, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la **Centrale di Emergenza Medica** della **Società**, comunicando l'accaduto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla **Centrale di Emergenza Medica** di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
- b. In caso di richiesta di rimborso del **Pacchetto Sci**, l'**Assicurato** dovrà produrre la seguente documentazione:
 1. Copia delle prenotazioni e relative ricevute di pagamento/fatture dello skipass, lezioni di sci/snowboard e noleggio attrezzatura da sci/snowboard in originale;
 2. Conferma scritta ricevuta dai fornitori dei servizi inclusi nel **Pacchetto Sci** attestante la penale applicata in relazione alla quota non usufruita dei servizi prepagati e l'eventuale rimborso ricevuto;
 3. Idonea documentazione medica completa di diagnosi, prognosi ed anamnesi relativa alla malattia/infortunio occorso all'**Assicurato** durante il viaggio
 4. Per le polizze Argento e Oro, idonea documentazione medica completa di diagnosi, prognosi ed anamnesi relativa alla malattia/infortunio o ricovero del **Parente Prossimo** in Italia.
- c. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9. Franchigia

- a. In caso di richiesta di indennizzo per Spese Mediche o Rimborso **Pacchetto Sci** il **Sinistro** sarà gravato di una **Franchigia** di €80 per **Evento** e persona.
- b. Ad ogni **Sinistro** per Responsabilità Civile si applica una **Franchigia**, a carico dell'**Assicurato**, pari ad €500.
- c. La **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa **Esonero Franchigia** al momento della stipula della polizza.

GARANZIA M – FURTO DISPOSITIVI ELETTRONICI (COPERTURA FACOLTATIVA)

Massimale: € 300 per Dispositivo Elettronico Garantito, fino a €1.000 per polizza

Franchigia: € 50 per Evento e per persona assicurata

Condizioni Particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio aggiuntivo.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** provvederà ad indennizzare l'**Assicurato** in seguito a scippo o furto occorso durante il viaggio di uno dei seguenti **Dispositivi Elettronici Garantiti** di proprietà dell'**Assicurato**: telefoni cellulari, smartphone, tablet, consolle di giochi, pc portatili, smart watches.

I **Dispositivi Elettronici Garantiti** saranno liquidati, entro il massimale di polizza, tramite un indennizzo che tenga in considerazione l'usura del bene e non sulla base di valore a nuovo o di costo di rimpiazzo.

La copertura è valida anche per i relativi accessori dell'apparecchio elettronico garantito, purché acquistati contestualmente all'apparecchio elettronico in un unico kit.

2. Criteri di indennizzabilità

2.1 In caso di sinistro la **Società** rimborserà, fino a concorrenza del massimale di € 300 per Dispositivo Elettronico Garantito in caso di furto o scippo dell'apparecchio elettronico ed entro il massimale complessivo di € 1.000 per polizza. Verrà riconosciuto un indennizzo pari al valore corrente del bene.

2.2 Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'**Assicurazione** opera nei seguenti limiti:

- a. Se al momento in cui avviene il furto o scippo l'apparecchio elettronico dell'**Assicurato** è di valore maggiore rispetto alla somma assicurata sotto questa sezione, l'**Assicurato** sarà considerato come il Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita.
- b. I **Dispositivi Elettronici Garantiti** riportati al punto 1. Oggetto dell'**Assicurazione** sono coperti solo se al seguito dell'**Assicurato**.
- c. In caso di danno o furto di un apparecchio elettronico che preveda l'utilizzo di SIM card, la copertura è valida esclusivamente se al momento del sinistro la SIM card presente all'interno del dispositivo è intestata all'**Assicurato**.
- d. In caso di furto o scippo di smartphone o tablet con scheda SIM l'**Assicurato** dovrà presentare idonea documentazione attestante il blocco della SIM e del Codice IMEI.
- e. In caso di furto o scippo di un apparecchio elettronico dell'**Assicurato**, quest'ultimo dovrà presentare alla **Società** la relativa denuncia effettuata entro 24 ore dall'**Evento** presso le Autorità locali.

3. Esclusioni

L'**Assicurazione** non copre:

1. Perdita o furto di un dispositivo elettronico se incluso nel bagaglio consegnato al vettore, ad impresa di trasporto o affidato a terzi;
2. Dispositivi elettronici per i quali l'**Assicurato** non sia in possesso della relativa ricevuta fiscale in originale comprovante il possesso ed il prezzo di acquisto;
3. Dispositivi elettronici la cui ricevuta d'acquisto/fattura risulti intestata ad altra persona che non sia l'**Assicurato** che ha subito il danno;
4. Eventi causati da smarrimento o dimenticanza, negligenza o non ragionevole cura dell'**Assicurato**;
5. Danno accidentale all'apparecchio elettronico;
6. Eventi scaturiti da usura e lacerazione, logorio, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ripristino;
7. Danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi trasportati dall'**Assicurato** o inseriti nel bagaglio;
8. Dispositivi elettronici lasciati incustoditi in luogo pubblico o beni lasciati sotto la custodia/affidati a terzi;

9. Eventi correlati a controlli di sicurezza ed ispezioni effettuati dalla Pubblica Autorità (a titolo esemplificativo e non limitativo: controlli da parte delle autorità doganali);
10. Danni a parti esterne dell'apparecchio elettronico che non ne compromettano il funzionamento (ad es: graffi alla scocca o allo schermo, ammaccature);
11. Furto o scippo di un dispositivo elettronico non denunciato dall'**Assicurato** presso il più vicino posto di Polizia entro 24 ore dalla scoperta e per il quale l'**Assicurato** non abbia ottenuto apposita denuncia scritta in originale;
12. Eventi causati da condizioni atmosferiche, incendio o incidente al mezzo sul quale sono trasportati i dispositivi elettronici;
13. Accessori dei dispositivi elettronici, a titolo esemplificativo e non limitativo: custodie e cover, cavi di ricarica, webcam o telecamere esterne, cuffie, auricolari e casse, dock station, hard disk, giochi;
14. Dispositivi elettronici lasciati all'interno di veicolo incustodito o presso la stanza/alloggio dell'**Assicurato**, a meno che non siano chiusi in apposita cassetta di sicurezza della camera;
15. Dispositivi elettronici non acquistati come nuovi dall'**Assicurato**; danni o difetti presenti prima del **Viaggio di Andata**;
16. Dispositivi elettronici rigenerati o di seconda mano;
17. Dispositivi elettronici aziendali o utilizzati dall'**Assicurato** per la Sua attività professionale o lavorativa.
18. Dispositivi elettronici il cui codice IMEI, numero seriale o lo slot della SIM card risultino alterati o manomessi.
19. Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Art. 5 Esclusioni per le esclusioni valide per tutte le Garanzie.

4. Franchigia

Ogni sinistro sarà gravato di una **Franchigia** di € 50,00 per **Evento** e persona assicurata.

La Franchigia non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa Esonero Franchigia al momento della stipula della polizza.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve prendere tutte le misure di precauzione necessarie per prendersi cura dei beni assicurati.

In caso di furto o scippo di un **Dispositivo Elettronico Garantito**, occorre allegare alla Richiesta di Indennizzo:

- a. Copia della denuncia in originale presentata alle Autorità competenti entro 24 ore dall'accaduto.
- b. Scontrino/fattura di acquisto del **Dispositivo Elettronico Garantito** in originale nella quale risulti visibile la descrizione del bene acquistato, la data ed il prezzo di acquisto;
- c. Copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco del codice IMEI e della SIM e modulo accettazione raccomandata con timbro postale;
- d. Descrizione delle circostanze dell'**Evento**.

L'**Assicurato** si impegna a mettere a disposizione della **Società** tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi contenuti nel presente Art. 5, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

6. Dolo e colpa grave dell'Assicurato

La Società non è obbligata al risarcimento per i Sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'**Assicurato**, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.

Eir Försäkring AB

Sede Legale Estera

Box 3132

103 62 Stockholm - Sweden



ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI	
Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-<i>quater</i> del Codice delle Assicurazioni Private).	
SEZIONE I Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it). Identificazione dell'intermediario a. Dati dell'intermediario: Travelassist S.r.l. b. Numero e data di iscrizione nel RUI: Travelassist S.r.l., società iscritta in Sezione A, n. Iscrizione A000629668 dal 07/11/2019. Responsabile dell'attività di intermediazione: Cecchini Selena (n. iscrizione A000638114). c. Indirizzo sede: Corso d'Augusto 118, 47921 Rimini d. Recapiti: Tel: +39 0541 51171 - Email: info@travelassist.it - Pec: travelassist@pec.it - Sito internet: www.viaggisicuri.com e. Sito internet attraverso il quale viene esercitata l'attività di distribuzione assicurativa: www.viaggisicuri.com f. L'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione assicurativa svolta è IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).	
SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione a. L'intermediario agisce tramite mandato ricevuto dall'impresa di assicurazione EIR Försäkring AG (codice IVASS 41155 e numero di iscrizione II.01854). b. Travelassist non distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari.	
SEZIONE III Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale. b. EIR Försäkring AG non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo.	
SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza L'intermediario: a. Non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata. b. L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione. c. Travelassist S.r.l. ha rapporti di affari con le seguenti Compagnie: EIR Försäkring AG.	
SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni a. Natura del compenso percepito dall'intermediario: commissione inclusa nel premio assicurativo. b. Travelassist S.r.l. collabora con Viaggi Sicuri Snc (società iscritta nel RUI in Sezione E E000646133).	
SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. b. Modalità di pagamento dei premi ammesse: 1. Mezzi di pagamento elettronici nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.	
SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, scrivendo a reclami@travelassist.it. L'impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di risposta da parte dell'Impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n.21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. c. Il Contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nel DIP aggiuntivo.	